



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 febbraio 2014
(OR. en)**

6445/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0032 (COD)**

**AGRI 99
VETER 16
AGRILEG 33
ANIMAUX 10
CODEC 419**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 febbraio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 5 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 5 final.

All.: COM(2014) 5 final



Bruxelles, 11.2.2014
COM(2014) 5 final

2014/0032 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La legislazione zootecnica dell'Unione intende favorire il libero scambio degli animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di riproduzione e la preservazione delle risorse genetiche.

Tale legislazione è composta attualmente da quattro atti di base specifici (verticali) che definiscono i principi fondamentali per quanto riguarda gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. Queste direttive del Consiglio costituiscono la base giuridica per l'adozione da parte della Commissione di misure dettagliate relative:

- all'approvazione o al riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle associazioni di allevatori e delle imprese private, nonché alla compilazione di un loro elenco,
- alla registrazione e alla classificazione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici e, nel caso dei suini ibridi riproduttori, nei registri,
- alla prova di performance e alla valutazione genetica,
- nonché alla definizione del contenuto e della forma dei certificati zootecnici degli animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni.

Requisiti tecnici di identica natura, che gli animali riproduttori devono rispettare ai fini della loro ammissione alla riproduzione, sono tuttavia oggetto attualmente di tre direttive del Consiglio e di una decisione della Commissione.

Inoltre, non sono state adottate misure di esecuzione per la direttiva 91/174/CEE del Consiglio che fissa i principi che disciplinano gli scambi commerciali degli animali riproduttori di razza pura di altre specie animali.

Una direttiva orizzontale integrata da misure di esecuzione stabilisce le norme applicabili all'importazione dai paesi terzi di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

Infine, una decisione specifica del Consiglio definisce le norme relative alla designazione di un centro di riferimento per l'allevamento di animali della specie bovina.

La presente proposta si articola in dodici capi e cinque allegati tecnici.

Come risulta dalla tavola di concordanza, nei capi da I a VIII sono combinate tra loro le disposizioni delle direttive 2009/157/CE (bovini), 88/661/CEE (suini riproduttori di razza pura e ibridi), 89/361/CEE (ovini e caprini), 90/427/CEE (equidi), 91/174/CEE (tutte le specie) e 94/28/CE (importazioni) del Consiglio.

In particolare, il capo III contiene disposizioni in merito alla relazione tra gli allevatori e le società di allevamento e alla composizione delle controversie, che tengono conto delle procedure attualmente previste nella decisione 92/354/CEE della Commissione.

Il capo IV comprende disposizioni relative all'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione e all'inseminazione artificiale attualmente previste nelle direttive 87/328/CEE (bovini), 90/118/CEE (suini di razza pura) e 90/119/CEE (suini ibridi riproduttori) del Consiglio, come risulta dalla tavola di concordanza, nonché nella decisione 90/257/CEE della Commissione (ovini e caprini).

Infine, il capo V sulla prova di performance integra le disposizioni della decisione 96/463/CE del Consiglio che designa l'organismo di riferimento per i metodi di prova concernenti gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

I capi IX e X della proposta stabiliscono la base giuridica per l'esecuzione dei controlli ufficiali in campo zootecnico e la cooperazione tra le autorità competenti, tenendo conto dei principi generali applicabili a detti controlli. Tali disposizioni sono state integrate alla luce della nuova legislazione sulla salute animale e di una proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. A motivo di tali iniziative legislative, le direttive del Consiglio che disciplinano il controllo degli animali e del loro materiale germinale destinati agli scambi commerciali nell'Unione (90/425/CEE) o all'importazione dai paesi terzi (91/496/CEE), nonché la cooperazione con le autorità competenti (89/608/CEE) non saranno più applicabili agli aspetti legati alla zootecnia. Il testo proposto, in particolare il titolo II sui controlli ufficiali, il titolo IV sull'assistenza amministrativa, il titolo VI sui controlli della Commissione e il titolo VII sulle misure coercitive, richiama fortemente il testo della proposta di un nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali.

Il capo XI rispecchia l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che impone di allineare le disposizioni d'attuazione contenute negli atti di base della legislazione zootecnica dell'Unione con gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine occorre definire per ciascuna misura, da adottare in virtù dei poteri conferiti dall'atto di base, i poteri delegati conformemente all'articolo 290 o le necessarie competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 dello stesso trattato.

Il capo XII contiene le disposizioni finali (abrogazione di atti e date di entrata in vigore e di applicazione).

L'allegato I (criteri dettagliati per il riconoscimento delle società di allevamento e per l'approvazione dei programmi di selezione) comprende le disposizioni che figurano negli allegati delle decisioni della Commissione 84/247/CEE (bovini), 89/501/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/504/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/257/CEE (ovini e caprini) e 92/353/CEE (equidi).

L'allegato II (criteri dettagliati per l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici) contiene le disposizioni che figurano nelle decisioni della Commissione 84/419/CEE (bovini), 89/502/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/505/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/255/CEE (ovini e caprini) e 96/78/CE (equidi).

L'allegato III (criteri dettagliati per la prova di performance e la valutazione genetica) comprende le disposizioni che figurano nelle decisioni della Commissione 2006/427/CE (bovini), 89/507/CEE (suini riproduttori di razza pura e ibridi) e 90/256/CEE (ovini e caprini).

L'allegato IV (funzioni e obblighi dei centri di riferimento dell'Unione europea) riflette l'allegato II della decisione 96/463/CE del Consiglio.

L'allegato V (certificati zootecnici) contiene i requisiti essenziali in materia di informazione che figurano negli allegati delle decisioni della Commissione 2005/379/CE (bovini), 89/503/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/506/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/258/CEE (ovini e caprini), 96/79/CE (equidi), 96/509/CE (importazioni di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina ovina e caprina) e 96/510/CE (importazione di animali riproduttori, di sperma, ovuli e embrioni).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I principi fondamentali e le norme principali della legislazione zootecnica dell'Unione si sono dimostrati adeguati e sufficientemente commisurati agli sviluppi tecnici nel campo della riproduzione animale; essi sono pertanto mantenuti nella proposta. Tuttavia, dato che finora tale legislazione è strutturata verticalmente per singole specie, le disposizioni pressoché identiche sono state semplificate e redatte con maggiore precisione e coerenza, sotto forma di un regolamento, al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali derivanti dal loro recepimento negli ordinamenti giuridici nazionali.

Nel corso degli ultimi venti anni, la Commissione ha tenuto regolarmente riunioni con gli Stati membri per esaminare questioni legate alla zootecnia in seno al comitato zootecnico permanente e per sviluppare insieme ad essi la legislazione pertinente. Le attività transfrontaliere delle società di allevamento riconosciute sono tuttora una questione controversa, in quanto, secondo alcuni Stati membri, le direttive di base sono state recepite in maniera diversa negli ordinamenti nazionali. La situazione non è cambiata dall'ultima riunione del gruppo di lavoro Zootecnia del febbraio 2012, nel corso della quale sono stati presentati ed esaminati il contenuto essenziale, la struttura e i nuovi elementi della proposta.

Inoltre, la Commissione ha affrontato numerose questioni sollevate dagli allevatori, dalle società di allevamento e dalle autorità competenti, derivanti dalle diversità d'interpretazione delle disposizioni esistenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. La Commissione è pertanto pienamente consapevole delle esigenze del settore dell'allevamento e delle autorità responsabili della sua sorveglianza.

Le disposizioni proposte in materia di controlli ufficiali nel campo zootecnico sono pienamente allineate (dopo alcuni necessari adeguamenti) con quelle del regolamento sui controlli e le attività ufficiali in campo veterinario, proposto dalla Commissione dopo intense consultazioni con le parti interessate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il regolamento proposto riunisce in un quadro giuridico unico i principi che regolano il riconoscimento e la definizione di un elenco delle organizzazioni di allevamento, delle associazioni di allevatori e delle imprese private, l'approvazione dei loro programmi di selezione, l'iscrizione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici e la loro classificazione in funzione dei loro meriti genetici, l'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nei registri, la prova di performance e la valutazione genetica, nonché il contenuto dei certificati zootecnici degli animali riproduttori, del loro sperma e dei loro ovuli e embrioni.

Inoltre, tale regolamento prevede norme relative alle importazioni dai paesi terzi di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, e norme relative alla designazione dei centri di riferimento per la riproduzione di animali.

Altre disposizioni del presente regolamento riguardano la realizzazione dei controlli ufficiali e zootecnici e la composizione delle controversie nei casi in cui i controlli zootecnici accertino il mancato rispetto dei requisiti in materia zootecnica.

Le norme qui proposte riflettono tuttavia quelle contemplate nella proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sui controlli ufficiali, attualmente in fase di discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Al fine di evitare incoerenze tra i due testi e di assicurare un approccio armonizzato nel settore dei controlli la Commissione seguirà attentamente l'evoluzione delle discussioni relative ai due testi e presenterà le necessarie proposte in tempo utile al fine di garantire che le disposizioni sui controlli ufficiali nel settore della zootecnia siano incluse nel prossimo regolamento in materia di controlli ufficiali.

La proposta di regolamento costituisce la base giuridica per l'adozione di atti delegati e di misure di esecuzione in conformità agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'allevamento di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e, in misura minore, l'allevamento di animali di altre specie, occupano un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e sono una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per incoraggiare l'allevamento degli animali di tali specie è utilizzare animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta elevata qualità genetica.
- (2) Nell'ambito delle loro politiche agricole gli Stati membri si sono pertanto sempre adoperati per promuovere, anche tramite investimenti pubblici, la produzione di animali di allevamento dotati di particolari caratteristiche genetiche, conformi a determinati parametri di prestazione. Le disparità tra tali criteri possono creare ostacoli tecnici agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni nell'Unione.

¹ GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

² GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

³ GU C [...] del [gg/mm/aaaa], pag. [...].

- (3) La direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina⁴, la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura⁵, la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi⁶, la direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE⁷, la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁸ e la direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁹ costituiscono il quadro giuridico della legislazione dell'UE in materia di allevamento di riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché di suini ibridi riproduttori. Tali direttive sono volte a promuovere l'allevamento in seno all'Unione, disciplinando al contempo gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e le loro importazioni nell'Unione, assicurando in tal modo la competitività del settore europeo degli animali riproduttori e del loro materiale germinale.
- (4) La direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura¹⁰, la direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura¹¹ e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori¹² sono state adottate per evitare che le disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni comportino un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.
- (5) Sulla base delle direttive di cui al considerando 3, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente istituito conformemente alla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente¹³, ha adottato una serie di decisioni che determinano criteri specifici in funzione della specie per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori (nel seguito "società di

⁴ GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.

⁵ GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.

⁶ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

⁷ GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37.

⁸ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.

⁹ GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

¹¹ GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34.

¹² GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36.

¹³ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.

allevamento"), l'iscrizione degli animali riproduttori delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici (nel seguito "libri genealogici"), l'ammissione di animali di razza pura delle specie ovina e caprina alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, per la prova di performance e la valutazione genetica degli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché per la creazione di certificati genealogici per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

- (6) La Commissione ha inoltre redatto un elenco degli organismi di allevamento nei paesi terzi e istituito un modello di certificato genealogico ai fini delle importazioni nell'Unione di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni.
- (7) La legislazione dell'UE in materia di allevamento ha inoltre contribuito alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità genetica e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici.
- (8) Le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE presentano numerose analogie sia nella struttura che nel contenuto. Gran parte di esse sono state modificate nel tempo. Per semplificare e uniformare la legislazione dell'UE, è opportuno snellire le norme dell'Unione ivi contenute.
- (9) Nel corso degli ultimi vent'anni, la Commissione ha dovuto dare una risposta ad un numero significativo di denunce presentate dagli allevatori e dalle loro organizzazioni relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale della legislazione dell'UE in materia di allevamento nei vari Stati membri. Per garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione in materia di allevamento e per evitare ostacoli al commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale per effetto di divergenze nel recepimento delle direttive a livello nazionale, occorre riunire in un regolamento le disposizioni dell'Unione relative alle norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni nell'Unione.
- (10) Inoltre, l'esperienza insegna che per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive è necessario che talune disposizioni siano formulate in maniera più chiara e con una terminologia più coerente. Per esigenze di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'UE, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni.
- (11) Tuttavia, il termine "razza" dovrebbe restare un concetto giuridicamente indeterminato che consenta alle società di allevamento di descrivere un gruppo di animali sufficientemente omogeneo dal punto di vista genetico, distinto da altri animali della stessa specie, e di iscrivere tale gruppo, indicandone gli ascendenti noti, nei libri genealogici al fine di perpetuare le caratteristiche ereditarie mediante la riproduzione, lo scambio e la selezione nell'ambito di un preciso programma di selezione.
- (12) Il presente regolamento dovrà definire le norme applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni nell'Unione al fine di promuovere programmi di selezione sostenibili in vista del miglioramento delle razze e della tutela della biodiversità genetica degli animali domestici.
- (13) Di conseguenza, le norme applicabili ai riproduttori di razza pura di cui al presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi

comuni applicabili al riconoscimento delle società di allevamento responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre stabilire i criteri d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nelle varie classi della sezione principale dei libri genealogici, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

- (14) Analogamente, le norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dei suinicoltori che praticano diversi incroci di suini ibridi riproduttori e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre definire i criteri d'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nella sezione principale dei registri di allevamento, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.
- (15) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di importazioni degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi di selezione realizzati dalle società di allevamento e dai suinicoltori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale e può quindi, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello di Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché il suo ambito di applicazione si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato.
- (16) La qualità dei servizi forniti dalle società di allevamento e dai suinicoltori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali incidono sul valore dei riproduttori sul mercato. Di conseguenza, occorre stabilire una serie di norme per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione e per il loro controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme da essi stessi stabilite non diano luogo a disparità tra i programmi di selezione e le norme in materia e non creino quindi ostacoli tecnici agli scambi commerciali in seno all'Unione.
- (17) Nel presente regolamento devono essere definite procedure analoghe a quelle previste rispettivamente nelle direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE relative alla compilazione di elenchi delle società di allevamento e dei suinicoltori riconosciuti, nonché all'aggiornamento, alla trasmissione e alla pubblicazione di tali elenchi.
- (18) Il diritto al riconoscimento di una società di allevamento o di un suinicoltore che soddisfi i criteri stabiliti è un principio fondamentale della legislazione zootecnica dell'Unione. La protezione dell'attività economica di una società di allevamento riconosciuta non deve più giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un'altra società di allevamento per la stessa razza. Lo stesso dicasi per l'approvazione all'estensione geografica di un programma di selezione, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori selezionabili tra la popolazione di animali

riproduttori della società di allevamento esistente. Tuttavia, l'autorità competente deve disporre di una base giuridica che giustifichi il rifiuto del riconoscimento o dell'approvazione qualora sia chiaramente dimostrato che tale riconoscimento o tale approvazione rischiano di compromettere la conservazione di una razza rara o la protezione della diversità genetica.

- (19) Poiché la conservazione delle razze rare impone la creazione e il riconoscimento di società di allevamento con un numero limitato di animali riproduttori nei loro libri genealogici, occorre che, in linea di massima, il numero di riproduttori iscritti in tali libri non sia una condizione essenziale per il riconoscimento di una società di allevamento e per l'approvazione del suo programma di selezione, anche perché il riconoscimento è accordato a livello nazionale, mentre gli animali riproduttori conformi potrebbero essere iscritti nei libri genealogici in altri Stati membri o in paesi terzi.
- (20) Le società di allevamento e i suinicoltori riconosciuti in uno Stato membro devono poter attuare il loro programma di selezione approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile degli animali riproduttori di elevato valore genetico in quanto fattore di produzione importante nell'Unione. A tal fine una semplice procedura di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informato dell'attività prevista.
- (21) Per evitare futuri conflitti tra le società di allevamento che desiderano fornire i propri servizi agli allevatori e le autorità che rifiutano di riconoscere le nuove società di allevamento in concorrenza con quelle esistenti, è stato necessario separare il riconoscimento ufficiale della società o dell'organizzazione di allevatori dall'approvazione del programma di selezione previsto.
- (22) Da varie denunce pervenute alla Commissione negli ultimi anni risulta che il presente regolamento deve stabilire norme chiare che disciplinino le relazioni tra la società di allevamento che istituisce un libro genealogico dei discendenti diretti per una razza particolare di riproduttori di razza pura della specie equina e la società di allevamento che dichiara di aver istituito il libro genealogico d'origine di tale razza.
- (23) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I al fine di adeguare all'evoluzione del settore i criteri per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori e i criteri per l'approvazione dei programmi di selezione.
- (24) È necessario chiarire la relazione tra gli allevatori e le società di allevamento e i suinicoltori, in particolare per garantire il diritto dei primi di diventare membri di tali società o associazioni di suinicoltori, nonché di partecipare al programma di selezione nella zona geografica in cui esso è realizzato. Le società di allevamento devono disporre di norme volte ad evitare la discriminazione degli allevatori a motivo della loro origine e devono fornire un minimo di servizi.
- (25) Dall'esperienza acquisita, in particolare, nell'applicazione della direttiva 90/427/CEE e, in misura minore, delle direttive 89/361/CEE e 2009/157/CE, risulta che è necessario imporre regole più precise per risolvere in modo efficace le controversie tra gli allevatori, da un lato, e le società di allevamento, dall'altro, sulla base di un regolamento interno e di diritti e obblighi dei membri chiaramente definiti. A tal fine,

le controversie devono essere composte nell'ambito del sistema giudiziario dello Stato membro in cui esse sorgono. La Commissione deve intervenire unicamente in controversie riguardanti entità stabilite in Stati membri diversi, che non possano essere risolte in modo efficace dai sistemi giudiziari degli Stati membri in cui esse sono sorte.

- (26) Le società di allevamento che istituiscono e tengono aggiornati libri genealogici per i riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e i suinicoltori che prevedono la creazione e la gestione di registri genealogici per i suini ibridi riproduttori devono iscrivere gli animali riproduttori nei loro libri e registri, qualsivoglia sia lo Stato membro d'origine degli animali o dei loro proprietari e, se previsto nel programma di selezione, classificare tali animali in base ai loro meriti.
- (27) Alle società di allevamento deve essere inoltre consentito di istituire sezioni supplementari per migliorare, nell'ambito del loro programma di selezione, gli animali che non soddisfano le condizioni previste per i riproduttori di razza pura della razza in questione.
- (28) Tuttavia, le società di allevamento che tengono libri genealogici per taluni riproduttori di razza pura della specie equina devono essere autorizzate a continuare a porre condizioni all'iscrizione in tali libri dei riproduttori di razza pura della specie equina, data la necessità di regolamentare l'iscrizione di tali animali ottenuti con metodi di riproduzione artificiale.
- (29) Ad eccezione degli equidi, gli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici sono identificati conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente all'identificazione. Nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, le società di allevamento eseguono anche l'identificazione di cavalli e asini che essi iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nei libri genealogici ed emettono i documenti identificativi (passaporti). In tal modo, essi forniscono un servizio non solo agli allevatori, ma anche all'autorità competente responsabile per l'identificazione e la registrazione degli animali da allevamento. Tuttavia, tale sistema ha comportato il moltiplicarsi degli organismi che rilasciano i passaporti, con conseguente complicità dei controlli ufficiali volti a verificare il rispetto della legislazione dell'UE in materia d'igiene degli alimenti e di farmaci veterinari nei casi in cui le autorità veterinarie competenti non abbiano accesso immediato alle informazioni essenziali (ad esempio qualora manchi una base di dati centralizzata), non siano osservati gli elevati parametri comuni relativi alla qualità dei documenti di identificazione o la supervisione ufficiale sia carente. Occorre pertanto imporre l'iscrizione anche dei riproduttori di razza pura della specie equina nei rispettivi libri genealogici con la relativa identificazione sanitaria, consentendo al contempo alle autorità veterinarie competenti di delegare, a determinate condizioni, alle società di allevamento riconosciute l'emissione dei documenti di identificazione per i riproduttori di razza pura della specie equina.
- (30) Al fine di garantire che le condizioni per l'iscrizione dei riproduttori di razza pura nei libri genealogici e la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza possano essere adattate agli sviluppi del settore dell'allevamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato II di conseguenza.

- (31) L'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione, sia che si tratti di monta naturale che di riproduzione assistita, deve essere disciplinata a livello dell'Unione per evitare gli ostacoli agli scambi commerciali, in particolare nel caso in cui tali animali siano stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica eseguite in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare nell'allegato III.
- (32) Mentre le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica sono state stabilite a livello dell'Unione per gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina sottoposti a prove limitatamente a taluni caratteri, la varietà dei requisiti a seconda delle razze, degli utilizzi e delle selezioni dei riproduttori di razza pura della specie equina ha fino ad oggi impedito l'armonizzazione di tali requisiti. Le norme specifiche in materia di prova di performance e di valutazione genetica, invece, sono attualmente stabilite dal libro genealogico d'origine della singola razza.
- (33) Alla Commissione deve essere conferito il potere di stabilire le condizioni relative alla prova di performance e alla valutazione genetica anche per riproduttori di razza pura della specie equina e di modificare le condizioni che figurano attualmente nell'allegato III al fine di tener conto dei progressi tecnici e scientifici o degli sviluppi del quadro giuridico pertinenti ai fini dei controlli, come il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹⁴, o di includere, su richiesta degli Stati membri, le condizioni per la prova di performance e la valutazione genetica dei riproduttori di razza pura della specie equina.
- (34) La prova di performance e la valutazione genetica possono essere svolte da istituzioni designate dalla società di allevamento o dal suinicoltore. Tali istituzioni collaborano con centri di riferimento dell'Unione europea designati dalla Commissione. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea, nonché di adottare atti delegati che definiscano i compiti e le funzioni di tali centri, modificando, ove opportuno, l'allegato IV. Tali centri di riferimento possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario¹⁵. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina la prova di performance e la valutazione genetica eseguite da una società di allevamento beneficiano attualmente della collaborazione dell'Interbull Centre, organismo di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura¹⁶.
- (35) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni dettagliate riguardanti unicamente l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, è necessario conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini del riconoscimento delle società di allevamento, dell'approvazione dei programmi

¹⁴ GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.

¹⁵ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

¹⁶ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

di selezione, dell'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici, della prova di performance, della valutazione genetica e dell'ammissione alla riproduzione, nonché il potere di adottare atti di esecuzione relativamente ai certificati zootecnici per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di altre specie e del loro materiale germinale e le loro importazioni nell'Unione, qualora ciò si renda necessario per eliminare eventuali ostacoli agli scambi.

- (36) Le importazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale riveste un'importanza cruciale per l'agricoltura europea. Occorre pertanto che tali importazioni avvengano nelle condizioni previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale devono poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro anagrafico della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli ufficiali realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche e i risultati della prova di performance e della valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dalle rispettive società di allevamento e dai rispettivi suinicoltori riconosciuti nell'Unione.
- (37) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹⁷ prevede che la Commissione stabilisca una nomenclatura delle merci, ovvero la "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione o esportazione di merci. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei codici NC corrispondenti ai riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e allo sperma bovino e indica che tali prodotti sono esentati dalle aliquote dei dazi convenzionali. Pertanto, tali animali e il loro materiale germinale dovranno essere accompagnati dal certificato zootecnico appropriato per giustificare la loro classificazione come riproduttori di razza pura o loro materiale germinale.
- (38) All'ingresso nell'Unione gli animali riproduttori e il loro materiale germinale sono sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE¹⁸ e dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità¹⁹. Tali prodotti devono inoltre essere sottoposti ai necessari controlli zootecnici di cui al presente regolamento.
- (39) La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali atti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute

¹⁷ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

¹⁸ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

¹⁹ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [...] /2013 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali)²⁰. Tale regolamento intende abrogare il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,²¹ la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno²² e le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Esso riprenderà inoltre determinate disposizioni di tali atti, con i necessari adeguamenti. Tuttavia, non è previsto che rientrino nel campo d'applicazione di detto regolamento condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni nell'Unione. Di conseguenza, è necessario stabilire nel presente regolamento le norme concernenti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali riguardanti gli animali riproduttori e il loro materiale germinale .

- (40) Ai fini dell'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di animali riproduttori e del loro materiale germinale stabilite nel presente regolamento, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri cooperino tra loro e, se del caso, si prestino reciprocamente assistenza amministrativa. Occorre pertanto che nel presente regolamento siano definiti, con i necessari adeguamenti, i principi generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa, quali quelli figuranti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (41) Se i controlli ufficiali realizzati negli Stati membri o i controlli all'importazione nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale hanno evidenziato la non conformità alle prescrizioni zootecniche e genealogiche stabilite per tali importazioni nel presente regolamento, che possa causare perturbazioni negli scambi commerciali degli animali riproduttori e del loro materiale germinale nell'Unione, deve essere conferito alla Commissione, in virtù del presente regolamento, il potere di adottare misure speciali volte a limitare gli effetti di tale non conformità.
- (42) Le autorità competenti degli Stati membri devono disporre inoltre dei poteri necessari per far rispettare le norme zootecniche e genealogiche dell'Unione relative agli animali riproduttori, fissate nel presente regolamento, compresa la sospensione dell'approvazione di un programma di selezione o la revoca del riconoscimento di una società di allevamento o di un suinicoltore in caso di non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento.
- (43) Ove opportuno, la Commissione deve effettuare controlli negli Stati membri, in particolare alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per

²⁰ COM(2013) 0265 final - 2013/0140 (COD).

²¹ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

²² GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

garantire l'applicazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.

- (44) Al fine di stabilire gli elenchi dei paesi terzi dai quali devono essere consentite le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, di fissare le condizioni applicabili a tali importazioni e di ottenere informazioni relative al funzionamento degli accordi bilaterali, qualora una grave infrazione delle condizioni applicabili a tali importazioni, stabilite nel presente regolamento, lo giustifichi, deve essere conferito alla Commissione il potere di effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi per conto dell'Unione.
- (45) Dal momento che le direttive 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE devono essere abrogate e sostituite dal presente regolamento, è necessario abrogare anche gli atti della Commissione adottati ai sensi di tali direttive e sostituirli con atti delegati o atti di esecuzione adottati conformemente al presente regolamento. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di adottare tali atti delegati e atti di esecuzione.
- (46) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e di integrarlo o di modificarne gli allegati da I a V, alla Commissione deve essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le procedure e i criteri applicati e le condizioni necessarie per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori, per l'approvazione dei programmi di selezione, per l'iscrizione degli animali nei libri genealogici e nei registri anagrafici della razza, per l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione naturale o assistita, per la prova di performance e la valutazione genetica, per la definizione dei requisiti zootecnici e genealogici applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni da paesi terzi, nonché per la descrizione dei compiti e delle funzioni del centro di riferimento.
- (47) Al fine di consentire agli Stati membri di reagire non solo in caso di perturbazioni degli scambi commerciali, ma soprattutto qualora sussista la minaccia di estinzione per una razza rara o sia compromessa la protezione della diversità genetica, deve essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di specie diverse dalle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale, nonché per quanto concerne le loro importazioni nell'Unione.
- (48) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (49) Alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni d'applicazione uniformi delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la compilazione degli elenchi delle società e dei suinicoltori, la designazione dei centri di riferimento al fine di garantire l'attuazione uniforme dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica applicati agli animali riproduttori, la definizione dei modelli di certificati zootecnici che

accompagnano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale e talune norme relative all'effettuazione dei controlli ufficiali. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²³.

- (50) Le norme stabilite dalle direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE del Consiglio e dalla decisione 96/463/CE del Consiglio devono essere sostituite dalle norme contenute nel presente regolamento e negli atti delegati e atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma di quest'ultimo. Di conseguenza occorre abrogare tali atti legislativi.
- (51) La decisione 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura²⁴, la decisione 84/419/CEE della Commissione del 19 luglio 1984 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini²⁵, la decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina²⁶, la decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura²⁷, la decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura²⁸, la decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori²⁹, la decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori³⁰, la decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi³¹, la decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura³², la decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura³³, la

²³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²⁴ GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58.

²⁵ GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11.

²⁶ GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56.

²⁷ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 19.

²⁸ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 21.

²⁹ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 31.

³⁰ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 33.

³¹ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43.

³² GU L 145 del 8.6.1990, pag. 30.

³³ GU L 145 del 8.6.1990, pag. 32.

decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura³⁴, la decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermatozoi, ovuli ed embrioni³⁵, la decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati³⁶, la decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione³⁷ sono state adottate a norma degli atti di base di cui al considerando 46, con criteri propri di ciascuna specie, relativi all'approvazione o al riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori, all'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici, all'ammissione alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, alla prova di performance e alla valutazione genetica. Il presente regolamento definisce le norme che sostituiscono quelle stabilite nei suddetti atti della Commissione.

- (52) Norme analoghe a quelle contenute nella decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati³⁸ sono stabilite dal presente regolamento.
- (53) La decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni³⁹, la decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni⁴⁰, la decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni⁴¹, la decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati⁴², la decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare⁴³, il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi⁴⁴, la decisione 96/509/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce le condizioni genealogiche e

³⁴ GU L 145 del 8.6.1990, pag. 35.
³⁵ GU L 145 del 8.6.1990, pag. 38.
³⁶ GU L 192 del 11.7.1992, pag. 63.
³⁷ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.
³⁸ GU L 192 del 11.7.1992, pag. 66.
³⁹ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 22.
⁴⁰ GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34.
⁴¹ GU L 145 del 8.6.1990, pag. 39.
⁴² GU L 19 del 25.1.1996, pag. 41.
⁴³ GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.
⁴⁴ GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali⁴⁵ sono stati adottati conformemente agli atti di base di cui al considerando 45.

- (54) Per garantire la chiarezza giuridica ed evitare sovrapposizioni, l'abrogazione degli atti del Consiglio deve entrare in vigore soltanto dopo che saranno state abrogate mediante atti delegati le decisioni della Commissione in tema di criteri propri di ciascuna specie relativi all'approvazione o al riconoscimento delle società di allevamento o dei suinicoltori, all'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici, all'ammissione alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, alla prova di performance e alla valutazione genetica, incluse nel presente regolamento, e dopo che saranno stati definiti mediante atti di esecuzione i modelli di certificati zootecnici per il commercio degli animali riproduttori e del loro materiale germinale e per le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dai paesi terzi. È quindi necessario assicurare che il presente regolamento sia applicabile entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nell'Unione di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni;
 - b) le norme relative all'adesione alle società di allevamento e alle associazioni di suinicoltori e le procedure di composizione delle controversie sorte nell'ambito di tali società e associazioni;
 - c) le norme generali relative all'esecuzione dei controlli ufficiali sulle società di allevamento e sui suinicoltori e sui loro programmi di selezione di animali riproduttori, compreso l'uso di sperma, ovociti e embrioni, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui alla lettera a), nonché le norme che disciplinano altre attività ufficiali, l'assistenza amministrativa, la cooperazione e la corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;
 - d) le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.

⁴⁵ GU L 210 del 20.8.1996, pag. 47.

2. Il presente regolamento non si applica agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni se destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo dell'autorità competente.
3. In attesa dell'adozione degli atti delegati o degli atti d'esecuzione previsti dal presente regolamento, gli Stati membri possono continuare ad applicare le proprie norme zootecniche e genealogiche agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nello Stato membro interessato di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, sempreché, per quanto riguarda le importazioni, tali norme non siano più favorevoli di quelle applicabili agli scambi all'interno dell'Unione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "animale": un animale domestico appartenente
 - i) alle specie bovina (*Bos taurus* e *Bubalus bubalis*), suina (*Sus scrofa*), ovina (*Ovis aries*) o caprina (*Capra hircus*);
 - ii) alla specie equina (*Equus caballus* e *Equus asinus*);
 - iii) a specie diverse da quelle di cui ai punti i) e ii) per le quali sono stati adottati atti delegati conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 45, paragrafo 1;
- b) "animale riproduttore": un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore;
- c) "materiale germinale": lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita;
- d) "società di allevamento": qualsiasi organizzazione di allevamento o associazione di allevatori riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;
- e) "suinicoltore": qualsiasi organizzazione di allevamento, associazione di allevatori o impresa privata riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri anagrafici della razza istituiti o tenuti da tali stabilimenti;
- f) "organismo di allevamento": qualsiasi organizzazione di allevamento, associazione di allevatori, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati

riconosciuti da un servizio ufficiale in un paese terzo ai fini delle importazioni nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;

- g) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro e qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, incaricata di:
- i) riconoscere le società e gli stabilimenti di allevamento e di approvare i programmi di selezione che essi realizzano con animali riproduttori;
 - ii) organizzare i controlli ufficiali sulle società di allevamento e sui suinicoltori conformemente alle norme di cui all'articolo 46 e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1;
 - iii) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità, conformemente agli articoli 53, 54, 55 e 56;
 - iv) organizzare altre attività ufficiali, conformemente alle norme previste nel presente regolamento;
- h) "riconoscimento": la dichiarazione formale e ufficiale dell'autorità competente secondo la quale, a seguito di una valutazione, una società o uno stabilimento di allevamento sono state giudicate conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- i) "animale riproduttore di razza pura": un animale domestico appartenente
- i) alle specie di cui alla lettera a), punto i), i cui discendenti di primo e secondo grado sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, conformemente all'articolo 19;
 - ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), i cui discendenti di primo grado sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, conformemente all'articolo 19;
 - iii) a specie diverse da quelle di cui ai punti i) e ii) della presente lettera per i quali le specifiche norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di tali animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché alle loro importazioni nell'Unione sono stabilite in atti delegati adottati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 45, paragrafo 1;
- j) "suino ibrido riproduttore": un animale della specie suina iscritto in un registro anagrafico della razza, che provenga da un incrocio pianificato tra:
- i) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
 - ii) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse;

- iii) suini riproduttori appartenenti all'una o all'altra delle classi di cui ai punti i) o ii);
- k) "libro genealogico": qualsiasi libro genealogico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da una società di allevamento in cui siano iscritti o registrati a fini d'iscrizione animali riproduttori di razza pura, con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti, che siano oggetto di un programma di selezione;
- l) "approvazione": l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ad una società di allevamento o ad un suinicoltore di svolgere il loro programma di selezione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;
- m) "sezione principale": la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati in vista della loro iscrizione gli animali riproduttori di razza pura;
- n) "classe": una sottodivisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori sono iscritti in base ai loro meriti;
- o) "merito": una caratteristica ereditaria quantificabile di un animale riproduttore;
- p) "registro anagrafico della razza": qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un suinicoltore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori destinati ad un programma di selezione con indicazione dei loro ascendenti;
- q) "controllo ufficiale": ogni forma di controllo eseguito dall'autorità competente o dalla Commissione per la verifica della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
- r) "altre attività ufficiali": qualsiasi attività diversa dai controlli ufficiali, realizzata dalle autorità competenti conformemente al presente regolamento per garantire il rispetto delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento;
- s) "certificato zootecnico": i certificati ufficiali di allevamento, gli attestati ufficiali o la documentazione commerciale certificata che forniscono informazioni sulla discendenza, sull'identificazione e, se del caso, sulla valutazione genetica degli animali riproduttori e del loro materiale germinale e che devono accompagnare tali animali e tale materiale se spostati da uno Stato membro ad un altro o se importati nell'Unione;
- t) "numero unico di identificazione a vita": un codice alfanumerico unico a quindici cifre contenente informazioni sull'equide cui esso è attribuito e sulla banca di dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate in primo luogo conformemente al sistema di codifica UELN⁴⁶ (Universal Equine Life Number), costituito da:
- i) un codice di identificazione a sei cifre, compatibile con il sistema UELN, corrispondente alla base di dati gestita dall'organismo emittente i passaporti che

⁴⁶ <http://www.ueln.net/>.

ha rilasciato il documento di identificazione conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale, seguito da

- ii) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all'equide;
- u) "importazione", l'introduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale in uno dei territori elencati nell'allegato VI;
- v) "controllo zootecnico": i controlli documentali e d'identità effettuati sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale importati nell'Unione al fine di verificarne la conformità alle condizioni zootecniche di cui all'articolo 42 e alle norme zootecniche e genealogiche stabilite negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;
- w) "controllo documentale": l'esame dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e di altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare le partite di:
 - i) animali riproduttori e del loro materiale germinale importati nell'Unione, conformemente all'articolo 39;
 - ii) animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale importati nell'Unione, conformemente agli atti delegati adottati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;
- x) "controllo di identità": un esame visivo volto a verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi i marchi sugli animali, i sigilli e i mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati zootecnici, negli attestati ufficiali e negli altri documenti di accompagnamento;
- y) "non conformità": il mancato rispetto delle norme zootecniche e genealogiche previste nel presente regolamento.

Articolo 3

Norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Gli animali riproduttori e il loro materiale germinale, i proprietari o gli allevatori degli animali riproduttori, le società di allevamento, i suinicoltori o gli organismi di allevamento non sono oggetto di discriminazione sulla base del loro paese d'origine.

CAPO II

Riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione

SEZIONE 1

RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ DI ALLEVAMENTO E DEI SUINICOLTORI

Articolo 4

Riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori

1. Le società di allevamento e i suinicoltori possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento in conformità al paragrafo 2.
2. L'autorità competente riconosce qualsiasi società di allevamento o suinicoltore che presentano domanda di riconoscimento purché soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) abbiano la loro sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente;
 - b) dimostrino nella loro domanda che essi soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte 1;
 - c) definiscano nella loro domanda:
 - i) la natura del loro programma di selezione, che deve essere finalizzato:
 - alla conservazione della razza o
 - al miglioramento della razza o dell'incrocio;
 - ii) l'ambito di applicazione del loro programma di selezione e le norme stabilite conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3;
 - iii) il territorio sul quale essi intendono svolgere il loro programma di selezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, recanti modifiche dei requisiti per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori della riproduzione di cui all'allegato I, parte 1, e, nel caso degli animali riproduttori della specie equina all'allegato I, parte 3, al fine di tenere conto della varietà delle società di allevamento e dei suinicoltori interessati.

Articolo 5

Deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne il riconoscimento delle società di allevamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può rifiutare di riconoscere una società di allevamento che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, parte 1, se il programma di selezione di tale società rischia di nuocere alla conservazione o alla diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:
 - a) numero di società di allevamento già riconosciute per tale razza nello Stato membro in cui la società di allevamento richiedente è stabilita;
 - b) grandezza della popolazione degli animali riproduttori di razza pura della razza in questione in tale Stato membro;
 - c) eventuali apporti genetici di altre società di allevamento, riconosciuti in altri Stati membri o in paesi terzi, per la stessa razza.

Articolo 6

Rifiuto del riconoscimento di società di allevamento e di suinicoltori

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4, qualora intenda negare il riconoscimento di una società di allevamento o di un suinicoltore, fornisce loro una spiegazione motivata di tale intenzione e allo stesso tempo concede loro il diritto di presentare ricorso contro tale decisione di rifiuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata.
2. Qualora, in esito al ricorso di cui al paragrafo 1, l'autorità competente confermi la propria decisione, essa fornisce alla società di allevamento o al suinicoltore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso e informa al contempo la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.

Articolo 7

Elenchi delle società e dei suinicoltori riconosciuti

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle società e dei suinicoltori che la loro autorità competente ha riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e lo rendono pubblico.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
 - a) nome, recapiti e sito Internet della società o del suinicoltore;

- b) razza o incrocio per i quali è stato approvato il loro programma di selezione;
 - c) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, nome e recapiti della società di allevamento che tiene il libro genealogico d'origine della razza.
3. Gli Stati membri indicano nell'elenco di cui al paragrafo 1 la sospensione dell'autorizzazione di un programma di selezione ordinata conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, lettera f).
 4. Gli Stati membri cancellano immediatamente dall'elenco di cui al paragrafo 1 le società di allevamento o i suinicoltori ai quali sia stato revocato il riconoscimento conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, lettera g).
 5. La Commissione può elaborare, mediante atti di esecuzione, i modelli di formulari per le informazioni che gli Stati membri devono fornire al pubblico sull'elenco delle società di allevamento o dei suinicoltori riconosciuti di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

SEZIONE 2

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SELEZIONE

Articolo 8

Approvazione dei programmi di selezione realizzati da società di allevamento o da suinicoltori

1. L'autorità competente approva il programma di selezione di una società di allevamento o di un suinicoltore da essa riconosciuti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che essi presentino una domanda d'approvazione del loro programma di selezione, la quale ne dimostri la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e di cui all'allegato I, parte 2, e nel caso di equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3.
2. L'autorità competente di cui all'articolo 4 può autorizzare le società di allevamento o i suinicoltori ad affidare a terzi la gestione tecnica del loro libro genealogico o registro anagrafico della razza e altri aspetti specifici del loro programma di selezione, a condizione che:
 - a) le società di allevamento o i suinicoltori rimangano responsabili di fronte all'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);
 - b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma di selezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei requisiti per l'approvazione dei programmi di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3, al

fine di tener conto della varietà dei programmi di selezione condotti dalle società di allevamento e dai suinicoltori.

Articolo 9

Notifica e approvazione dei programmi di selezione realizzati in Stati membri diversi da quello in cui la società di allevamento o il suinicoltore sono riconosciuti

1. Se l'ambito di applicazione di un programma di selezione o il territorio nel quale quest'ultimo deve essere realizzato indicano che una società di allevamento o un suinicoltore intendono procedere su animali riproduttori stabiliti in un altro Stato membro, l'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1:
 - a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro fino a 90 giorni di calendario prima della data di inizio prevista del programma di selezione;
 - b) fornisce all'autorità competente di cui alla lettera a), insieme alla notifica, anche una copia della domanda di approvazione del programma di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, negare alla società di allevamento riconosciuta dall'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio un programma di selezione, se:
 - a) in tale Stato membro è già in fase di attuazione un programma di selezione approvato su animali riproduttori di razza pura della stessa razza;
 - b) l'approvazione di un ulteriore programma di selezione comporterebbe la frammentazione della popolazione di riproduttori di razza pura presenti in tale Stato membro in misura tale da compromettere la conservazione o la diversità genetica di tale razza.
3. L'eventuale silenzio da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), entro 90 giorni dalla notifica implica un suo consenso.
4. L'autorità competente dello Stato membro in cui la società di allevamento o il suinicoltore sono riconosciuti o nel quale hanno presentato domanda di riconoscimento conformemente all'articolo 4, informa prontamente la società o il suinicoltore in questione del seguito della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
5. Se l'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), intende rifiutare l'approvazione ai sensi del paragrafo 2, essa ne informa la Commissione e le fornisce una spiegazione motivata.

CAPO III

Diritti ed obblighi degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori

Articolo 10

Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi di selezione approvati in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9

1. Se il regolamento di una società di allevamento o di un'associazione di suinicoltori prevede l'adesione di membri, gli allevatori possono fare domanda:
 - a) di adesione a tali società di allevamento o associazioni di suinicoltori;
 - b) di partecipazione al programma di selezione nell'ambito e nella zona d'attività geografica approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9.

2. Se il regolamento di una società di allevamento o di un'associazione di suinicoltori non prevede l'adesione di membri, gli allevatori che partecipano a un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9 possono fare domanda:
 - a) di iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dalla società di allevamento conformemente all'articolo 17, paragrafo 1;
 - b) di registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dalla società di allevamento conformemente all'articolo 17, paragrafo 3;
 - c) di registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro anagrafico della razza istituito per l'incrocio da un'associazione di suinicoltori conformemente all'articolo 24;
 - d) di partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27;
 - e) di rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2.

3. Gli allevatori hanno il diritto di scegliere il libro genealogico o il registro anagrafico della razza nel quale essi desiderano che siano iscritti o registrati i propri animali riproduttori conformemente agli articoli 19 e 24.

Articolo 11

Diritti degli allevatori di contestare la decisione di una società di allevamento

1. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono ingiustificato il rifiuto da parte di una società di allevamento:

- a) di una domanda avanzata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - b) di una domanda di iscrizione di un animale riproduttore di razza pura nella sezione principale di un libro genealogico, conformemente all'articolo 19;
 - c) di una domanda di registrazione di un animale in una sezione supplementare di un libro genealogico, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3;
 - d) dell'ammissione di un animale riproduttore di razza pura:
 - i) alla riproduzione, conformemente all'articolo 21 o
 - ii) all'inseminazione artificiale, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1;
 - e) dell'ammissione di un animale riproduttore di razza pura o del suo sperma alla prova ufficiale della performance e alla valutazione genetica, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;
 - f) dell'accettazione dei risultati della prova di performance e della valutazione genetica eseguite conformemente all'articolo 27.
2. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono che una società di allevamento non abbia effettuato la prova di performance o la valutazione genetica a norma dell'articolo 27.

Articolo 12

Diritti degli allevatori di contestare la decisione adottata da un suinicoltore

1. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono ingiustificato il rifiuto da parte di un suinicoltore:
- a) di una domanda di registrazione di suini ibridi riproduttori in un registro anagrafico della razza conformemente all'articolo 24;
 - b) dell'ammissione di un suino ibrido riproduttore all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 26, paragrafo 1;
 - c) dell'ammissione di un suino ibrido riproduttore o del suo sperma alla prova di performance conformemente all'articolo 26, paragrafo 2;
 - d) dell'accettazione dei risultati della prova di performance effettuata conformemente all'articolo 27.
2. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono che un suinicoltore non abbia effettuato la prova di performance o la valutazione genetica a norma dell'articolo 27.

Articolo 13

Misure di cui possono avvalersi gli allevatori che contestano una decisione presa da una società di allevamento o da un suinicoltore

1. Nei casi di cui agli articoli 11 e 12, gli allevatori possono:
 - a) richiedere il parere di un esperto indipendente;
 - b) ricorrere avverso il rifiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, o avverso i risultati della prova di performance e della valutazione genetica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte della società di allevamento o del suinicoltore del rifiuto o dei risultati.
2. Nel ricorso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'allevatore espone i fatti e i motivi, basandosi, se disponibile, sul parere dell'esperto indipendente di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo i quali egli ritiene che:
 - a) il rifiuto da parte della società di allevamento o del suinicoltore non è conforme agli articoli 19, 21, 23, 27, 28, 30 o 32, o
 - b) i risultati della prova di performance e della valutazione genetica non sono stati ottenuti conformemente all'articolo 27.

Articolo 14

Composizione delle controversie

1. In caso di impugnazione da parte di una società di allevamento o di un suinicoltore del ricorso depositato da un allevatore conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), essi ne informano l'allevatore e l'autorità competente che ha riconosciuto la società di allevamento o il suinicoltore conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data della loro decisione di respingere il ricorso.
2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, può invalidare la decisione della società di allevamento o del suinicoltore qualora ritenga che tale decisione non sia conforme agli articoli 19, 21, 23, 27, 28, 30 o 32.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso e le decisioni in merito al ricorso siano rese entro un termine ragionevole.

A tal fine, l'autorità competente può decidere di istituire un tribunale speciale autorizzato a invalidare le decisioni di una società di allevamento o di un suinicoltore qualora ritenga ingiustificata la loro opposizione al ricorso presentato da un allevatore.

Articolo 15

Diritti delle società di allevamento e delle associazioni di suinicoltori

1. Per quanto attiene ai loro programmi di selezione approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori hanno il diritto:
 - a) di realizzare il loro programma di selezione nell'ambito e nella zona d'attività geografica definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);
 - b) di essere autonomi, nella definizione e nella conduzione dei loro programmi di selezione, soggetti alla supervisione dell'autorità competente per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori che prevedono l'adesione di membri hanno il diritto
 - a) di rifiutare una domanda di adesione se gli animali riproduttori non rientrano nell'ambito di applicazione del programma di selezione o nel territorio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii);
 - b) di escludere dall'adesione gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno conformemente all'allegato I, parte 1, punto 3 e).

Articolo 16

Obblighi delle società di allevamento e delle associazioni di suinicoltori

1. Le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori che prevedono l'adesione di membri, definiscono i diritti e i doveri dei loro membri nel loro regolamento interno conformemente all'allegato I, parte 1, punto 3 e).
2. Nell'ambito del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, le società di allevamento iscrivono nei loro libri genealogici gli animali riproduttori di razza pura e le associazioni di suinicoltori registrano nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori allevati in aziende situate nella zona di attività geografica definita conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).
3. Spetta in primo luogo alle società di allevamento e alle associazioni di suinicoltori la responsabilità di evitare e, se necessario, di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori nel corso della realizzazione dei programmi di selezione approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, applicando la procedura definita conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, dallo Stato membro in cui sia sorta la controversia e le regole di cui all'allegato I, parte 1, punto 3.

CAPO IV

Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei

registri anagrafici della razza e loro ammissione alla riproduzione, all'inseminazione artificiale e alle prove

SEZIONE 1

ISCRIZIONE DEGLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA NEI LIBRI GENEALOGICI TENUTI DALLE SOCIETÀ DI ALLEVAMENTO E LORO AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE, ALL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E ALLE PROVE

Articolo 17

Struttura dei libri genealogici

1. I libri genealogici constano di una sezione principale in cui possono essere iscritti o registrati in vista della loro iscrizione gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capitoli I e II.
2. Le società di allevamento possono suddividere la sezione principale in più classi che prevedono diversi criteri o procedure per l'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura in funzione dei loro meriti.

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre gli animali riproduttori a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 27 o nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, o ad altre valutazioni descritte nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

Le società di allevamento possono operare la suddivisione in classi in funzione del sesso e dell'età degli animali.

3. Oltre alla sezione principale prevista al paragrafo 1 del presente articolo, le società di allevamento possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e purché il regolamento interno della società di allevamento ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:
 - a) all'allegato II, parte 1, capitolo III, punto 3, nel caso delle femmine delle specie bovina, suina, ovina e caprina o
 - b) all'allegato II, parte 1, capitolo III, punto 4, nel caso dei maschi e delle femmine della specie equina.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche delle norme fissate nell'allegato II, parte 1, capitolo III, punti 3) e 4), in forza delle quali i discendenti degli animali iscritti in una sezione supplementare possono essere iscritti nella sezione principale.

Articolo 18

Sezione specifica del libro genealogico

1. L'autorità competente può approvare un programma di selezione che impone, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, l'iscrizione, in una sezione specifica del libro genealogico, di taluni animali riproduttori di razza pura appartenenti alle specie suina, ovina o caprina, i quali:
 - a) siano iscritti nella sezione principale di un libro genealogico di tale razza tenuto da una società di allevamento in un altro Stato membro o in un paese terzo;
 - b) presentino caratteristiche specifiche che li differenzino dalla popolazione della stessa razza che vive nello Stato membro in cui è stato approvato il programma di selezione.
2. Gli Stati membri che intendono invocare la deroga prevista al paragrafo 1, informano della loro intenzione la Commissione e gli altri Stati membri e forniscono loro una spiegazione motivata.

Articolo 19

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale

1. Le società di allevamento, su richiesta degli allevatori, iscrivono o registrano in vista della loro iscrizione nella sezione principale gli animali riproduttori di razza pura contemplati dal loro programma di selezione che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 1.
2. Le società di allevamento non possono rifiutare l'iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza o, nel caso di un programma di incrocio, di una razza diversa, istituito da una società di allevamento riconosciuta conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in un altro Stato membro o da un organismo di allevamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1.
3. Se la sezione principale è suddivisa in classi, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano i criteri d'iscrizione nella sezione principale, sono iscritti dalla società di allevamento nella classe di merito corrispondente, senza discriminazione, anche se originari di un altro Stato membro o di un paese terzo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri d'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici definiti nell'allegato II, parte 1, capitoli I e II.

Articolo 20

Iscrizione degli animali in sezioni supplementari

1. Le società di allevamento, su richiesta degli allevatori, registrano nella sezione supplementare appropriata di cui all'articolo 17, paragrafo 3, gli animali delle specie contemplate dal loro programma di selezione che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, parte 1, capitolo III, punti 1 e 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri di registrazione degli animali nelle sezioni supplementari dei libri genealogici definite nell'allegato II, parte 1, capitolo III.

Articolo 21

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura alla riproduzione

1. Le società di allevamento non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, l'utilizzo a fini riproduttivi di animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:
 - a) monta naturale;
 - b) raccolta e utilizzo a fini di riproduzione di ovociti e di embrioni;
 - c) raccolta di sperma di animali riproduttori sottoposti, se del caso, alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27 o all'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1;
 - d) inseminazione artificiale utilizzando lo sperma di cui alla lettera c);
 - e) produzione in vitro e utilizzo a fini di riproduzione di embrioni ottenuti da ovociti conformemente alla lettera b) e concepiti utilizzando lo sperma di cui alla lettera c).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda i criteri in materia di:
 - a) ammissione alla riproduzione, ad opera delle società di allevamento, di animali riproduttori di razza pura;
 - b) raccolta e utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori di razza pura destinati alla riproduzione.

Articolo 22

Metodi di verifica dell'identità

1. Le società di allevamento prescrivono che i bovini riproduttori di razza pura e gli ovini o i caprini maschi riproduttori appartenenti alla razza da latte siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza quando sono utilizzati per:

- a) la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale;
 - b) la raccolta di ovociti e di embrioni.
2. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea di società di allevamento di animali di razza pura delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, i metodi di verifica dell'identità dei bovini riproduttori di razza pura e degli ovini o caprini maschi riproduttori di razza pura appartenenti alla razza da latte che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori di razza pura, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri europei di riferimento di cui all'articolo 31.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 23

Ammissione dello sperma a fini di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro degli ovociti e ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale a fini di prova

1. Le società di allevamento non vietano l'utilizzo dello sperma per l'inseminazione artificiale di femmine riproduttrici di razza pura o per la fecondazione in vitro di ovociti provenienti da femmine riproduttrici di razza pura, a condizione che lo sperma sia stato prelevato da donatori riproduttori di razza pura:
- a) delle specie bovina, suina, ovina e caprina, ammessi alla raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro di ovociti in uno Stato membro, sulla base di una prova di performance e di una valutazione genetica eseguite conformemente all'articolo 27 e all'allegato III;
 - b) della specie equina, ammessi alla raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro di ovociti, sulla base del programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9.
2. Gli animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale, iscritti nella sezione principale di un libro genealogico istituito da una società di allevamento riconosciuta in uno Stato membro, sono ammessi da una società di allevamento che realizza un programma di selezione sulla stessa razza in un altro Stato membro a fini di prova di performance e, se del caso, di valutazione genetica, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi applicati ai riproduttori di razza pura e al loro materiale germinale, iscritti in un libro genealogico istituito per la stessa razza da una società di allevamento riconosciuta nello Stato membro in cui devono essere eseguite, conformemente all'articolo 27, la prova di performance e la valutazione genetica.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o da un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni, ufficialmente riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 che determinano le condizioni di ammissione:
 - a) degli equidi riproduttori di razza pura di determinate razze all'inseminazione artificiale e alla fecondazione in vitro di ovociti;
 - b) degli equidi riproduttori di razza pura di determinate razze e del loro materiale germinale alla prova di performance e alla valutazione genetica.

SEZIONE 2

REGISTRAZIONE DEI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI NEI REGISTRI ANAGRAFICI DELLA RAZZA TENUTI DAI SUINICOLTORI E AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE, ALL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E ALLE PROVE

Articolo 24

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza

1. I suinicoltori, se del caso, su richiesta dei loro membri iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti dallo stesso incrocio, che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, parte 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei requisiti previsti per la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza di cui all'allegato II, parte 2 .

Articolo 25

Ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione

1. I suinicoltori non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, l'utilizzo a fini riproduttivi dei suini ibridi riproduttori, iscritti nei loro registri anagrafici della razza, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:
 - a) monta naturale;
 - b) raccolta e utilizzo di ovociti e di embrioni a fini di riproduzione;
 - c) raccolta e utilizzo dello sperma di animali riproduttori sottoposti alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27 o all'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1;
 - d) inseminazione artificiale con sperma di cui alla lettera c);
 - e) produzione in vitro e utilizzo a fini di riproduzione di embrioni ottenuti da ovociti di cui alla lettera b) e da sperma di cui alla lettera c).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda i criteri in materia di:

- a) ammissione alla riproduzione, ad opera delle società di allevamento, di suini ibridi riproduttori;
- b) raccolta e utilizzo a fini riproduttivi di sperma, ovociti o embrioni di suini ibridi riproduttori.

Articolo 26

Ammissione dei suini ibridi riproduttori all'inseminazione artificiale e alle prove

1. I suinicoltori non vietano l'utilizzo dello sperma a fini di inseminazione artificiale o di fecondazione in vitro di ovociti provenienti da femmine riproduttrici ibride di razza suina, a condizione che lo sperma sia ottenuto da donatori suini ibridi riproduttori la cui linea sia stata sottoposta alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27 e all'allegato III.
2. I suini ibridi riproduttori maschi e il loro sperma, iscritti in un registro anagrafico della razza istituito da un suinicoltore riconosciuto in uno Stato membro sono ammessi da un suinicoltore che realizza un programma di selezione sullo stesso incrocio in un altro Stato membro a fini di prova di performance e, se del caso, di valutazione genetica, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti quantitativi di quelli applicati ai suini ibridi riproduttori maschi e al loro sperma, iscritti in un registro anagrafico della razza istituito per lo stesso incrocio da un suinicoltore riconosciuto nello Stato membro in cui devono essere eseguite, conformemente all'articolo 27, la prova di performance e la valutazione genetica.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo sperma di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma ufficialmente riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le condizioni di ammissione dei suini ibridi riproduttori all'inseminazione artificiale e alle prove.

CAPO V

Prova di performance, valutazione genetica e certificati zootecnici

Articolo 27

Metodi di prova della performance e di valutazione genetica

1. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori maschi di tali specie e del loro sperma, le società di allevamento

provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato III:

- a) parte 1, per gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina;
 - b) parte 2, capitolo I, e parte 2, capitolo II, punto 1, per i riproduttori di razza pura della specie suina;
 - c) parte 3, per gli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina.
2. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori maschi di tale specie e del loro sperma, le società di allevamento provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato I:
- a) parte 2, punto 1 e);
 - b) parte 3, punti 1 a) i), e b) i) e punto 2) b).
3. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la valutazione genetica per la classificazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza e per l'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori maschi e del loro sperma, i suinicoltori provvedono a che tale valutazione sia effettuata conformemente alle norme di cui all'allegato III, parte 2, capitolo II, punto 2.

Articolo 28

Poteri delegati e competenze d'esecuzione per quanto riguarda i requisiti
in materia di prova di performance e di valutazione genetica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, per quanto riguarda le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica e, se necessario, per la modifica dell'allegato III per tenere conto:
 - a) dei progressi scientifici;
 - b) degli sviluppi tecnologici;
 - c) del funzionamento del mercato interno o
 - d) della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.
2. La Commissione, tramite un atto di esecuzione e sulla base del parere dell'esperto indipendente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica, nonché all'interpretazione dei loro risultati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 29

Organismi designati per la prova di performance e la valutazione genetica

1. Le società di allevamento e i suinicoltori, ove necessario per la realizzazione del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, designano l'organismo incaricato della prova di performance e della valutazione genetica degli animali riproduttori di cui all'articolo 27.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 possono:
 - a) operare come unità specializzate sotto la responsabilità di una società di allevamento o di un suinicoltore o
 - b) essere autorizzati dall'autorità competente che ha approvato il programma di selezione.
3. Le società di allevamento e i suinicoltori tengono aggiornato un elenco degli organismi da essi designati conformemente al paragrafo 1 e rendono pubblico tale elenco.

Articolo 30

Obblighi degli organismi designati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1

1. Gli organismi designati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, forniscono, su richiesta dell'autorità competente, le seguenti informazioni:
 - a) registrazioni di tutti i dati sulle prove della performance eseguite;
 - b) identità della società di allevamento o del suinicoltore che hanno designato l'organismo e dell'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b);
 - c) indicazioni sulle modalità di registrazione delle caratteristiche;
 - d) informazioni sul modello di descrizione della performance utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance;
 - e) informazioni sul metodo statistico utilizzato per l'analisi dei risultati della prova di performance per ciascuna delle caratteristiche valutate;
 - f) descrizione dei parametri genetici utilizzati per ciascuna delle caratteristiche valutate.
2. Gli organismi designati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale.

Articolo 31

Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea

1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di collaborare con le società di allevamento all'uniformazione dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di armonizzare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura appartenenti a specie diverse da quella bovina.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 32

Criteria per la designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea e loro compiti e funzioni

1. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 31:
 - a) soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;
 - b) espletano i compiti e le funzioni di cui all'allegato IV, punto 2;
 - c) collaborano con le società di allevamento e gli organismi da esse designati conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, al fine di facilitare l'applicazione uniforme dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica eseguite sugli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 27.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le modifiche:
 - a) dei criteri di designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 1;
 - b) dei compiti e delle funzioni dei centri di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato IV, punto 2;

Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 tengono debitamente conto delle specie di animali riproduttori di razza pura per le quali occorre uniformare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica, nonché dei progressi scientifici e tecnici compiuti nel campo della valutazione genetica.

3. La Commissione può sottoporre ad audit i centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 o paragrafo 2, al fine di verificare:

- a) la loro conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, punto 1;
- b) il corretto espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'allegato IV, punto 2.

Se nel corso di tali audit si accerta che un centro di riferimento dell'Unione europea non espleta a dovere i suoi compiti e le sue funzioni di cui all'allegato IV, punto 2, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 31 della decisione 2009/470/CE del Consiglio o revocare la designazione secondo la procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 33

Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici
per gli scambi commerciali all'interno dell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale
germinale

1. Ai fini dell'iscrizione degli animali riproduttori e del loro materiale germinale nei libri genealogici o nei registri anagrafici della razza, le società di allevamento e i suinicoltori rilasciano certificati zootecnici che:
 - a) forniscono le informazioni di cui all'allegato V;
 - b) sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 4.
2. Le società di allevamento e i suinicoltori che eseguono la prova di performance e la valutazione genetica nel quadro del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, riportano nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:
 - a) tutti i risultati disponibili delle prove della performance;
 - b) i risultati aggiornati della valutazione genetica;
 - c) peculiarità e difetti genetici dell'animale in questione nonché degli ascendenti di primo e di secondo grado, secondo quanto prescritto dal programma di selezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, per le modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V.
4. La Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per i rispettivi sperma, ovociti e embrioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 34

Deroghe relative all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali all'interno dell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare:
 - a) l'emissione di certificati zootecnici da parte dei centri di raccolta dello sperma e dai gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni approvati a fini di scambi commerciali di tale materiale germinale nell'Unione conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale;
 - b) l'inclusione delle informazioni che devono figurare nel certificato zootecnico in altri documenti che accompagnano gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina o caprina e i suini ibridi riproduttori, a condizione che la società di allevamento e il suinicoltore che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza certifichino il contenuto di tali altri documenti conformemente all'allegato V, parte 1, punto 2;
 - c) l'inclusione delle informazioni, che devono figurare nel certificato zootecnico, nel documento di identificazione rilasciato dalla società di allevamento conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale sull'identificazione degli equidi.
2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), se i risultati della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su Internet, le società di allevamento e i suinicoltori possono fare riferimento nel certificato zootecnico al sito web che riporta tali risultati.

CAPO VI

Norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di altre specie

Articolo 35

Poteri delegati e competenze d'esecuzione per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale, ove ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno o per la protezione di preziose risorse genetiche, relativamente:
 - a) al riconoscimento delle società di allevamento;

- b) all'approvazione dei programmi di selezione;
 - c) ai criteri per l'iscrizione di tali animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici;
 - d) all'ammissione da parte delle società di allevamento di tali animali riproduttori di razza pura alla riproduzione, all'inseminazione artificiale nonché alla raccolta e all'utilizzo del loro materiale germinale;
 - e) ai metodi di prova della performance e di valutazione genetica di tali animali riproduttori di razza pura;
 - f) alle informazioni che devono figurare nei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori di razza pura.
2. Una volta adottati gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e per il loro sperma, i loro ovociti e embrioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

CAPO VII

Importazioni dai paesi terzi

Articolo 36

Organismi di allevamento

1. Su richiesta dell'allevatore, le società di allevamento e i suinicoltori iscrivono o registrano nei propri libri genealogici o nei registri anagrafici della razza gli animali riproduttori importati nell'Unione e i discendenti ottenuti da materiale germinale importati nell'Unione a condizione che tali animali o i donatori del materiale germinale siano iscritti in un libro genealogico o in un registro anagrafico della razza di un organismo di allevamento di un paese terzo:
- a) che soddisfa i criteri previsti per essere inserito nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 37;
 - b) che figura in un elenco degli organismi di allevamento trasmesso alla Commissione dal paese terzo di origine degli animali riproduttori o del loro materiale germinale.
2. La Commissione tiene, aggiorna e pubblica gli elenchi degli organismi di allevamento nei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 37

Criteria per la compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento

1. La Commissione riporta nell'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2, unicamente gli organismi di allevamento per i quali essa ha ricevuto dal servizio ufficiale del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che gli organismi di allevamento proposti per l'inserimento nell'elenco soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) essi attuano programmi di selezione equivalenti a quelli realizzati sulla stessa razza o sullo stesso incrocio da società di allevamento o da suinicoltori per quanto riguarda in particolare:
 - i) le norme che disciplinano l'iscrizione degli animali riproduttori e del loro materiale germinale nei libri genealogici o nei registri anagrafici della razza;
 - ii) le norme che disciplinano l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione;
 - iii) le norme che disciplinano l'utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori per l'esecuzione di prove e a fini di riproduzione;
 - iv) i metodi utilizzati per la prova di performance e la valutazione genetica;
 - b) essi sono sorvegliati e controllati da un servizio ufficiale nel paese terzo che dispone dei poteri necessari per far rispettare norme equivalenti a quelle previste dal presente regolamento in materia di:
 - i) riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - ii) approvazione dei loro programmi di selezione;
 - iii) iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici e registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza;
 - iv) metodi da essi utilizzati per la prova di performance e per la valutazione genetica.
2. La Commissione riporta nell'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2, unicamente gli organismi di allevamento per i quali ha ricevuto dal servizio ufficiale di cui al paragrafo 1 del paese terzo interessato la documentazione che dimostra che gli organismi di allevamento proposti per l'inserimento nell'elenco dispongono di un regolamento interno che garantisce:
 - a) l'iscrizione o la registrazione in vista dell'iscrizione, senza discriminazione, nei libri genealogici, istituiti per la stessa razza dagli organismi di allevamento del paese terzo interessato, di animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici delle società di allevamento;
 - b) la registrazione o l'idoneità alla registrazione, senza discriminazione, nei registri anagrafici della razza, istituiti per lo stesso incrocio dagli organismi di

allevamento del paese terzo interessato, dei suini ibridi riproduttori iscritti in un registro anagrafico dei suinicoltori.

Articolo 38
Accordi di equivalenza

1. La Commissione può riconoscere, mediante atti di esecuzione, che le misure applicate nel paese terzo sono equivalenti a quelle imposte dalla legislazione zootecnica dell'UE in materia di:
 - a) riconoscimento e sorveglianza delle società di allevamento e dei suinicoltori, previsti all'articolo 4 o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - b) approvazione dei programmi di selezione delle società di allevamento e dei suinicoltori, previsti all'articolo 8, paragrafo 1, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - c) iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri anagrafici della razza previsti agli articoli 19 e 24, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21 e 25, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - e) utilizzo del materiale germinale a fini di riproduzione, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - f) utilizzo dello sperma a fini di prova, previsto all'articolo 23, paragrafo 2, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;
 - g) prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 27, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati sulla base:
 - a) di un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo interessato conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;
 - b) se del caso, dei risultati soddisfacenti di un controllo eseguito conformemente all'articolo 67.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono stabilire le modalità che disciplinano l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale provenienti dal paese terzo interessato e possono comprendere:

- a) la natura e il contenuto dei certificati o dei documenti zootecnici conformemente ai requisiti di cui all'allegato V che devono accompagnare gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
 - b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale nonché i controlli ufficiali da eseguire all'ingresso nell'Unione;
 - c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi degli organismi di allevamento nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
4. La Commissione abroga senza indugio, mediante atti di esecuzione, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se non è più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza delle garanzie stabilite al momento dell'adozione di tali atti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 39

Condizioni zootecniche applicabili alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. Gli allevatori possono importare nell'Unione animali riproduttori e il loro materiale germinale iscritti in un libro genealogico o in un registro anagrafico della razza di un organismo di allevamento figurante nell'elenco istituito conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, o conformemente all'articolo 7, se stabilita l'equivalenza a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, purché siano accompagnati da un certificato zootecnico, quale previsto all'articolo 40, e soddisfino le seguenti condizioni supplementari:
- a) gli animali riproduttori sono accompagnati da elementi di prova del fatto che devono essere iscritti nel libro genealogico di una società di allevamento o in un registro anagrafico della razza di un suinicoltore;
 - b) il loro sperma:
 - i) è ottenuto da animali riproduttori sottoposti alla prova di performance e alla valutazione genetica realizzate conformemente all'allegato III se tale prova e tale valutazione sono previste a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o
 - ii) è importato nella quantità necessaria alla realizzazione della prova di performance e della valutazione genetica di cui all'articolo 23, paragrafo 2;
 - c) gli ovociti e gli embrioni sono raccolti o prodotti da animali riproduttori sottoposti alla prova di performance e alla valutazione genetica realizzate

conformemente all'allegato III se tale prova e tale valutazione sono previste a norma dell'articolo 27, paragrafo 1.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale onde tener conto della specifica situazione zootecnica del paese terzo di origine di un animale riproduttore.

Articolo 40

Emissione, contenuto e formato dei certificati zootecnici per le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. Ai fini dell'iscrizione degli animali riproduttori e del loro materiale germinale nei libri genealogici o nei registri anagrafici della razza, i certificati zootecnici di cui all'articolo 39, paragrafo 1:
 - a) sono rilasciati da un organismo di allevamento figurante in un elenco conformemente all'articolo 36, paragrafo 2;
 - b) forniscono le informazioni di cui all'allegato V;
 - c) sono elaborati conformemente al modello di certificato zootecnico stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 2.
2. La Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici per l'importazione nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 41

Deroghe relative all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), il materiale germinale può essere accompagnato da un certificato zootecnico rilasciato per conto dell'organismo di allevamento di cui alla suddetta lettera a), da centri di raccolta dello sperma o da gruppi di raccolta o di produzione di embrioni, approvati a fini di importazione nell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale.
2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), le informazioni che devono figurare nel certificato zootecnico possono:
 - a) figurare in altri documenti che accompagnano gli animali riproduttori o il loro materiale germinale a condizione che l'organismo di allevamento che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza abbia certificato il contenuto di tali documenti conformemente all'allegato V, parte 1, punto 2;

- b) contenere un riferimento al sito web in cui sono reperibili tali informazioni, a condizione che i risultati della valutazione genetica siano pubblicati su Internet.

Articolo 42

Controlli zootecnici sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale importati nell'Unione

1. Gli Stati membri procedono ai controlli zootecnici sulle partite di animali riproduttori e sul loro materiale germinale importati nell'Unione da paesi terzi ai posti di controllo frontaliere, comprendenti controlli documentali, dell'identità e fisici effettuati conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. [...] [COM/2013/0265 final - 2013/0140 (COD)].
2. Ai fini del paragrafo 1, gli importatori di animali riproduttori e del loro materiale germinale presentano al funzionario incaricato dei controlli documentali, d'identità e fisici di cui al paragrafo 1, il certificato zootecnico che deve accompagnare la partita conformemente all'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 43

Condizioni per l'iscrizione nei libri genealogici degli animali riproduttori di razza pura importati nell'Unione

1. Le società di allevamento iscrivono nella sezione principale dei loro libri genealogici gli animali riproduttori di razza pura:
 - a) importati nell'Unione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a);
 - b) nati in uno Stato membro a seguito di riproduzione assistita realizzata
 - i) con sperma importato conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) con ovociti o embrioni importati conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c).
2. Le società di allevamento possono iscrivere nella sezione principale dei loro libri genealogici gli animali riproduttori di razza pura importati nell'Unione che soddisfano le norme stabilite per la razza nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, a condizione che:
 - a) l'organismo di allevamento soddisfi i criteri previsti per essere inserito nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 37;
 - b) l'iscrizione di tali animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico sia prevista nel programma di selezione approvato;
 - c) gli animali riproduttori di razza pura siano accompagnati da un certificato zootecnico:
 - i) emesso da un organismo di allevamento di cui alla lettera a);

- ii) contenente le informazioni di cui all'allegato V.

Articolo 44

Condizioni per l'iscrizione nei registri anagrafici della razza dei suini ibridi riproduttori importati nell'Unione

1. I suinicoltori iscrivono nei loro registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori:
 - a) importati nell'Unione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a);
 - b) nati in uno Stato membro tramite riproduzione assistita realizzata
 - i) con sperma importato conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) con ovociti o embrioni importati conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c).
2. I suinicoltori possono iscrivere nei registri anagrafici della razza i suini ibridi riproduttori importati nell'Unione che soddisfano le norme stabilite per l'incrocio nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, a condizione che:
 - a) l'organismo di allevamento stabilito nel paese terzo risponda ai requisiti dell'articolo 37;
 - b) la registrazione di tali suini ibridi riproduttori nel registro anagrafico della razza sia prevista nel programma di selezione approvato.

CAPO VIII

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori di razza pura di altre specie

Articolo 45

Poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione degli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle importazioni nell'Unione degli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale, ove ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno o per la protezione di preziose risorse genetiche, relativamente:

- a) alla compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento;
 - b) alle condizioni per l'iscrizione di tali animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento;
 - c) all'ammissione da parte delle società di allevamento di tali animali riproduttori di razza pura alla riproduzione, all'inseminazione artificiale nonché alla raccolta e all'utilizzo del loro materiale germinale;
 - d) ai metodi di prova della performance e di valutazione genetica di tali animali di razza pura;
 - e) alle principali informazioni che devono figurare nel certificato zootecnico che accompagna tali animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale.
2. Una volta adottati gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli dei certificati zootecnici di cui al paragrafo 1, lettera f), per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e per il loro sperma, i loro ovociti e embrioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

CAPO IX

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, assistenza amministrativa, cooperazione e controllo dell'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri

Articolo 46

Norme generali in materia di controlli ufficiali

1. L'autorità competente effettua regolarmente controlli ufficiali sulle società di allevamento e sui suinicoltori in funzione dei rischi e con frequenza adeguata, tenendo conto:
- a) dei casi accertati di non conformità riguardanti:
 - i) gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;
 - ii) le attività realizzate sotto il controllo delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - iii) l'ubicazione delle attività o delle aziende degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - b) dei precedenti delle società e dei suinicoltori per quanto riguarda i risultati dei controlli ufficiali cui sono stati sottoposti e della loro conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

- c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli interni effettuati dalle società stesse e dagli stessi suinicoltori o da terzi, su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
 - d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.
2. L'autorità competente effettua i controlli ufficiali regolarmente e con frequenza adeguata al fine di individuare eventuali violazioni intenzionali delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 1, delle informazioni in merito a tali possibili violazioni intenzionali comunicate attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui all'articolo 53 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.
3. I controlli ufficiali eseguiti prima degli scambi commerciali di determinati animali riproduttori e del loro materiale germinale in vista dell'emissione dei certificati o degli attestati ufficiali prescritti dalle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento come condizione per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale sono realizzati in conformità:
- a) alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
 - b) agli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente agli articoli 35 e 45.
4. I controlli ufficiali sono effettuati previa notifica all'allevatore, alla società di allevamento o al suinicoltore, a meno che non sussistano fondati motivi per procedere a tali controlli senza preavviso.
5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per l'allevatore, la società di allevamento o il suinicoltore.
6. L'autorità competente effettua i controlli ufficiali con la stessa accuratezza a prescindere dal fatto che essi riguardino animali riproduttori o il loro materiale germinale:
- a) disponibili sul mercato dell'Unione e provenienti dallo Stato membro in cui sono effettuati i controlli ufficiali o da un altro Stato membro o
 - b) in entrata nell'Unione da paesi terzi.

Articolo 47

Trasparenza dei controlli ufficiali

1. L'autorità competente effettua i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e rende pubbliche le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Essa provvede alla regolare e tempestiva pubblicazione delle informazioni relative ai controlli ufficiali che essa effettua e pubblica almeno le seguenti informazioni riguardanti:

- a) il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali da essa effettuati;
 - b) il tipo e il numero dei casi di non conformità da essa rilevati;
 - c) i casi in cui essa ha adottato misure conformemente all'articolo 61;
 - d) i casi in cui essa ha inflitto le sanzioni previste all'articolo 62.
2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione e aggiorna ove necessario il formato per la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

3. L'autorità competente può pubblicare o altrimenti divulgare le informazioni disponibili sul rating di ciascuna società di allevamento e di ciascun suinicoltore sulla base di una valutazione della loro conformità ai criteri di rating e dei risultati dei controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i criteri di rating siano oggettivi, trasparenti e pubblici;
 - b) esistano procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

Articolo 48

Procedure documentate di controllo e verifica dei controlli

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate contenenti istruzioni particolareggiate per il personale addetto alla loro esecuzione.
2. L'autorità competente dispone di procedure interne per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da essa svolte.
3. L'autorità competente:
 - a) adotta azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure interne di cui al paragrafo 2 rilevano carenze in fatto di coerenza e di efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
 - b) aggiorna, secondo necessità, le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

Articolo 49

Relazioni sui controlli ufficiali

1. L'autorità competente elabora relazioni su tutti i controlli ufficiali che essa svolge. Tali relazioni contengono:

- a) una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
 - b) i metodi di controllo applicati;
 - c) i risultati dei controlli ufficiali;
 - d) se del caso, l'indicazione delle misure che l'autorità competente impone di adottare all'allevatore, alla società di allevamento e al suinicoltore a seguito dei risultati dei controlli ufficiali.
2. L'autorità competente rilascia all'allevatore, alla società di allevamento e al suinicoltore sottoposti a un controllo ufficiale una copia della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 50

Metodi e tecniche di esecuzione dei controlli ufficiali

1. I metodi e le tecniche di controllo utilizzati dall'autorità competente per eseguire i controlli ufficiali consistono, secondo il caso, in verifiche, ispezioni e audit.
2. I controlli ufficiali degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori effettuati dall'autorità competente, comprendono, secondo il caso, le seguenti attività:
 - a) l'esame dei sistemi di controllo applicati dalle società di allevamento e dai suinicoltori, nonché dei risultati ottenuti grazie a tali sistemi;
 - b) un'ispezione:
 - i) dei locali, degli uffici e delle attrezzature degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - ii) degli animali riproduttori e del loro materiale germinale;
 - iii) dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - c) un esame dei documenti e di altri dati che possano rivelarsi utili ai fini della valutazione della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
 - d) interviste con i membri e con il personale delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - e) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare eventuali casi di non conformità.

Articolo 51

Obblighi degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori

1. Qualora necessario per lo svolgimento dei controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli allevatori, le società di allevamento e i suinicoltori danno accesso ai funzionari dell'autorità competente:

- a) ai propri locali, uffici e attrezzature;
 - b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
 - c) agli animali riproduttori e al loro materiale germinale;
 - d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali gli allevatori, le società di allevamento e i suinicoltori forniscono assistenza ai funzionari dell'autorità competente nell'adempimento dei loro compiti.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le disposizioni che definiscono:
- a) le modalità di accesso da parte dei funzionari dell'autorità competente ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b);
 - b) norme uniformi concernenti l'assistenza di cui al paragrafo 2 fornita all'autorità competente dagli allevatori, dalle società di allevamento e dai suinicoltori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 52

Delega di poteri per quanto riguarda le norme specifiche in materia di controlli ufficiali e di misure che l'autorità competente deve adottare riguardo agli animali riproduttori e al loro materiale germinale

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti norme:
 - a) sull'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale intesi a verificare la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
 - b) sulle misure che l'autorità competente deve adottare alla luce dei risultati di tali controlli ufficiali.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano:
 - a) le responsabilità e i compiti specifici dell'autorità competente, oltre a quelli previsti agli articoli da 46 a 50;
 - b) i casi in cui l'autorità competente, se accerta particolari non conformità, adotta una o più misure tra quelle previste negli atti d'esecuzione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, o altre misure oltre a quelle previste in tale articolo.

Articolo 53

Principi generali in materia di assistenza e cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per garantire la corretta applicazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento per i casi di non conformità che si manifestano, si diffondono e producono i loro effetti in più di uno Stato membro.
2. L'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1, comprende, se del caso, la partecipazione dell'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dall'autorità competente di un altro Stato membro.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali:
 - a) applicabili alla divulgazione di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari o sono ad essi collegati;
 - b) destinate a tutelare gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.
4. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 avvengono per iscritto.

Articolo 54

Assistenza su richiesta

- 1.1. 1. Se l'autorità competente ("autorità competente richiedente") reputa che necessita di informazioni da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro ("autorità destinataria della domanda") per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro un seguito efficace, presenta a quest'ultima una domanda motivata.

L'autorità competente destinataria della domanda procede senza indugio:

- a) ad accusare ricezione della domanda motivata e indica il tempo necessario per fornire le informazioni richieste;
 - b) ad eseguire i controlli ufficiali o le indagini necessarie
 - i) per fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni necessarie e i documenti originali o copie certificate degli stessi;
 - ii) per verificare in loco, se del caso, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.
2. L'autorità competente richiedente e quella destinataria della domanda possono convenire che i funzionari designati dalla prima siano presenti durante i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), punto i).

In tal caso i funzionari dell'autorità competente richiedente:

- a) sono in grado di esibire, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro qualifiche ufficiali;

- b) hanno accesso, ai soli fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali, agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari presenti dell'autorità competente destinataria della domanda;
- c) non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo ufficiale conferiti ai funzionari dell'autorità competente destinataria della domanda.

Articolo 55
Assistenza spontanea

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro viene a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, essa notifica di propria iniziativa e senza indugio tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.
2. L'autorità competente che riceve la notifica conformemente al paragrafo 1:
 - a) accusa immediatamente ricezione della notifica;
 - b) indica entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica:
 - i) le indagini che intende effettuare in merito alla non conformità di cui al paragrafo 1 o
 - ii) le ragioni per le quali ritiene inutile indagare.
3. Se l'autorità competente che riceve la notifica conformemente al paragrafo 1 decide di svolgere indagini in conformità al paragrafo 2, essa informa senza indugio l'autorità competente notificante dei risultati di tali indagini e, se del caso, delle misure intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 56
Assistenza in caso di non conformità

1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori e sul loro materiale germinale originari di un altro Stato membro, l'autorità competente accerti che tali animali o tale materiale non sono conformi alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, al punto da costituire una violazione grave di tali norme, essa ne dà immediata notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato affinché esse possano avviare le necessarie indagini.
2. Le autorità competenti che ricevono una notifica conformemente al paragrafo 1, procedono senza indugio:
 - a) ad accusare ricezione della notifica e ad indicare quali indagini esse intendono svolgere in merito alla non conformità di cui al paragrafo 1;
 - b) ad indagare in merito, ad adottare tutte le misure necessarie e ad informare l'autorità competente notificante riguardo alla natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, alle decisioni prese e alle relative motivazioni.

3. Se l'autorità competente notificante di cui al paragrafo 1 ha motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica conformemente al paragrafo 2 non siano adeguate a porre rimedio alla non conformità accertata, chiede a queste ultime di effettuare controlli ufficiali supplementari o di applicare ulteriori misure.

In tal caso le autorità competenti di entrambi gli Stati membri:

- a) cercano di convenire un approccio comune per poter rimediare in maniera adeguata alla non conformità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche tramite controlli ufficiali in loco effettuati congiuntamente, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2;
 - b) informano senza indugio la Commissione se non sono in grado di concordare misure appropriate.
4. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali riproduttori o sul loro materiale germinale originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità alle norme di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ne informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 57

Informazioni relative ai casi di non conformità notificati dai paesi terzi

1. Se un'autorità competente riceve da un paese terzo informazioni indicanti un caso di non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, essa comunica senza indugio tali informazioni:
 - a) alla Commissione, se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione;
 - b) alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
2. Le informazioni ottenute grazie alle indagini e ai controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
 - a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni siano d'accordo;
 - b) il paese terzo si sia impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi di prova dell'esistenza di pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell'Unione;
 - c) siano rispettate le pertinenti norme dell'Unione e le norme nazionali applicabili alla comunicazione di dati a carattere personale a paesi terzi.

Articolo 58

Assistenza coordinata e follow-up della Commissione

1. La Commissione coordina senza indugio le misure adottate dall'autorità competente conformemente al presente capo nei seguenti casi:

- a) dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le attività che sono o sembrano essere non conformi:
 - i) hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri o
 - ii) possono aver luogo in più Stati membri;
 - b) le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per rimediare a tale non conformità.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
- a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;
 - b) chiedere che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i loro controlli ufficiali e le riferiscano in merito alle misure da esse adottate;
 - c) presentare le informazioni relative a tali situazioni al comitato di cui all'articolo 72, paragrafo 1, corredate di una proposta di misure volte a porre rimedio ai casi di non conformità di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 59

Principio generale del finanziamento dei controlli ufficiali

1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire all'autorità competente il personale e le altre risorse necessarie per effettuare i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
2. Gli Stati membri possono imporre tariffe per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali da essi effettuati.

Articolo 60

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

1. Nell'agire conformemente alle disposizioni del presente capo, le autorità competenti danno priorità a misure volte ad eliminare la non conformità o a ridurne al minimo gli effetti sugli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale.
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario per le sue finalità, l'indagine di cui al paragrafo 2 comprende l'intensificazione, per un periodo di tempo opportuno, dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale, nonché sugli allevatori, sulle società di allevamento e sui suinicoltori.

Articolo 61

Indagini e misure in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
 - a) svolgono ogni altra indagine necessaria per determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;
 - b) adottano le misure opportune per assicurare che gli allevatori, le società di allevamento e i suinicoltori pongano rimedio ai casi di non conformità e ne impediscano il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti quanto a conformità degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori.

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti, a seconda dei casi:
 - a) rinviando l'iscrizione nei libri genealogici degli animali riproduttori di razza pura o nei registri anagrafici della razza dei suini ibridi riproduttori;
 - b) impongono la modifica della qualifica degli animali o del loro materiale germinale destinati alla riproduzione conformemente al presente regolamento o la comunicazione agli allevatori di informazioni correttive;
 - c) limitano o vietano gli scambi commerciali di animali e di materiale germinale in quanto animali riproduttori o materiale germinale quali definiti all'articolo 2, le loro importazioni nell'Unione o le loro esportazioni verso paesi terzi, oppure vietano o dispongono il loro rinvio nello Stato membro di spedizione;
 - d) impongono all'allevatore, alla società di allevamento e al suinicoltore di intensificare la frequenza dei controlli;
 - e) dispongono che determinate attività dell'allevatore, della società di allevamento e del suinicoltore interessati siano soggette a controlli ufficiali rafforzati o sistematici;
 - f) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'allevatore, della società di allevamento o del suinicoltore interessati e, se del caso, dei siti Internet che essi gestiscono o utilizzano, oppure dispongono la sospensione dell'approvazione di un programma di selezione realizzato da una società di allevamento o da un suinicoltore del settore laddove questi non rispettino, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9;
 - g) dispongono la revoca del riconoscimento della società di allevamento o del suinicoltore concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, se la pratica amministrativa di tale società o suinicoltore dimostra che essi non rispettano, in

maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);

- h) adottano qualsiasi altra misura che le autorità competenti ritengano opportuna per garantire la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.
3. Le autorità competenti trasmettono all'allevatore, alla società di allevamento o al suinicoltore interessati o a un loro rappresentante:
- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o la misura da adottare conformemente ai paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni e
 - b) informazioni sui loro diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'allevatore, della società di allevamento o del suinicoltore responsabili.

Articolo 62 *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 74, secondo comma, e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.

CAPO X **Controlli da parte della Commissione**

SEZIONE 1 **CONTROLLI DELLA COMMISSIONE NEGLI STATI MEMBRI**

Articolo 63 Controlli della Commissione negli Stati membri

1. Gli esperti della Commissione eseguono controlli in ciascuno Stato membro al fine di:
- a) verificare il rispetto globale delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento;

- b) verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo di cui all'articolo 46 e dell'autorità competente che li attua;
 - c) indagare e raccogliere informazioni:
 - i) sui controlli ufficiali e sulle pratiche di verifica dell'attuazione;
 - ii) su problemi importanti o ricorrenti nell'applicazione o nella verifica dell'attuazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
 - iii) in relazione a problemi emergenti o a nuovi sviluppi negli Stati membri.
2. I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e possono includere verifiche in loco insieme al personale dell'autorità competente che effettua i controlli ufficiali.
3. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione.

Gli esperti nazionali che accompagnano gli esperti della Commissione hanno i loro stessi diritti di accesso.

Articolo 64

Relazioni sui controlli della Commissione negli Stati membri

1. La Commissione:
- a) elabora e invia allo Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli della Commissione conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, perché presenti le sue osservazioni, una copia del suo progetto di relazione sui risultati di tali controlli;
 - b) elabora la relazione finale sui risultati di tali controlli della Commissione, tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera a);
 - c) rende disponibile al pubblico la relazione finale e le osservazioni dello Stato membro di cui alle lettere a) e b).
2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può raccomandare che gli Stati membri adottino misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate durante i controlli effettuati conformemente all'articolo 63, paragrafo 1.

Articolo 65

Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione

1. Per assistere la Commissione nell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 63, paragrafo 1, gli Stati membri:

- a) forniscono tutta l'assistenza necessaria, tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;
 - b) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti, compresi i sistemi informatici.
2. Gli Stati membri adottano adeguate misure di follow-up alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione finale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), al fine di garantire la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

Articolo 66

Gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro

1. Se la Commissione dispone di prove dell'esistenza di gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro e se tali carenze possono comportare una diffusa violazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento, essa adotta, mediante atti di esecuzione, una o più delle seguenti misure, da applicare finché tali carenze non vengano eliminate:
- a) divieto di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale interessati dalle carenze esistenti nel sistema di controllo ufficiale;
 - b) imposizione di condizioni particolari, oltre a quelle previste al capo II, per il riconoscimento delle società di allevamento o dei suinicoltori, per l'approvazione dei programmi di selezione o per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale;
 - c) altre misure temporanee appropriate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo dopo che lo Stato membro interessato non ha posto rimedio alla situazione, in seguito alla richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stabiliti.

SEZIONE 2

CONTROLLI DELLA COMMISSIONE IN PAESI TERZI

Articolo 67

Controlli della Commissione in paesi terzi

1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:

- a) verificare che le norme zootecniche e genealogiche relative agli animali riproduttori e al loro materiale germinale previste dalla legislazione del paese terzo offrano garanzie equivalenti a quelle previste dal presente regolamento per l'Unione;
- b) verificare che il sistema di controlli in vigore nel paese terzo in questione sia tale da garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale esportate nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VII del presente regolamento;
- c) raccogliere informazioni per chiarire le cause dei casi ricorrenti di non conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale importati nell'Unione ai requisiti zootecnici e genealogici applicabili alle importazioni nell'Unione impropriamente certificate come conformi.

2. I controlli della Commissione di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:

- a) della legislazione zootecnica e genealogica del paese terzo in materia di animali riproduttori e loro materiale germinale;
- b) dell'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo, dei poteri di cui essa dispone e della sua indipendenza, della vigilanza cui è sottoposta nonché dell'autorità di cui gode per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione di cui alla lettera a);
- c) della formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
- d) delle risorse di cui dispone l'autorità competente del paese terzo;
- e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati sulle priorità;
- f) dell'entità e del funzionamento dei controlli ufficiali eseguiti sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;
- g) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai requisiti fissati nelle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

Articolo 68

Frequenza e organizzazione dei controlli della Commissione nei paesi terzi

1. La frequenza dei controlli della Commissione nei paesi terzi è determinata in base:

- a) alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;
- b) al volume e alla natura degli animali riproduttori e del loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;
- c) ai risultati dei controlli già eseguiti dalla Commissione;

- d) ai risultati dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale che entrano nell'Unione dal paese terzo e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri.
2. Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, chiedere al paese terzo interessato di fornire:
- a) le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b);
 - b) se del caso, la documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali in esso eseguiti.
3. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

Articolo 69

Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi

1. Se i controlli sono stati eseguiti dalla Commissione conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, quest'ultima:
- a) elabora e invia al paese terzo in cui essi sono stati effettuati, perché esso presenti le sue osservazioni, una copia del suo progetto di relazione sulle conclusioni di tali controlli;
 - b) elabora la relazione finale sulle conclusioni dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione nel paese terzo, tenendo conto delle osservazioni formulate da quest'ultimo;
 - c) rende pubblica la relazione finale e le osservazioni del paese terzo in cui sono stati eseguiti tali controlli.
2. Se del caso, nella sua relazione finale elaborata conformemente al paragrafo 1 la Commissione può raccomandare che il paese terzo adotti misure correttive o preventive per rimediare alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 70

Istituzione di misure speciali relative all'importazione nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

1. Qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure speciali necessarie per rimediarvi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

2. Le misure speciali di cui al paragrafo 1 identificano gli animali riproduttori e il loro materiale germinale facendo riferimento ai loro codici nella nomenclatura combinata, e possono prescrivere:
 - a) il divieto, per motivi zootecnici, di importazione nell'Unione degli animali riproduttori e del loro materiale germinale, originari o spediti dai paesi terzi, interessati dalla non conformità di cui al paragrafo 1;
 - b) la condizione che gli animali riproduttori e il loro materiale germinale di cui al paragrafo 1, originari o spediti dai paesi terzi, interessati dalla non conformità di cui a tale paragrafo:
 - i) siano soggetti a controlli specifici effettuati prima della loro spedizione o al momento del loro ingresso nell'Unione;
 - ii) siano accompagnati da un certificato ufficiale o da qualsiasi altro elemento di prova della conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale ai requisiti di cui al capo VII del presente regolamento o indicati nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;
 - c) la condizione che gli elementi di prova di cui alla lettera b), punto ii), siano presentati in un formato specifico;
 - d) altre misure necessarie per rimediare alla non conformità di cui al paragrafo 1.
3. Nell'adottare le misure speciali di cui al paragrafo 2 è tenuto conto:
 - a) delle informazioni raccolte in conformità all'articolo 67, paragrafo 2;
 - b) di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati dalla non conformità di cui al paragrafo 1;
 - c) se necessario, dei risultati dei controlli della Commissione di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
4. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le misure adottate.

CAPO XI

Delega ed esecuzione

Articolo 71

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 1. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 52, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 72

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

CAPO XII

Disposizioni finali

Articolo 73 Abrogazioni

1. Le direttive 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE e 2009/157/CE del Consiglio e la decisione 96/463/CE del Consiglio sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive e alla decisione 96/463/CE abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 74 Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [01/mm/aaaa] [*date to be inserted: please insert the first day of the eighteen month following the date referred to in the first paragraph.*]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

SOCIETÀ DI ALLEVAMENTO E SUINICOLTORI CHE TENGONO O ISTITUISCONO LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI DELLA RAZZA DI CUI AL CAPO II

Parte 1

Condizioni generali per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Per essere riconosciuti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, una società di allevamento che istituisce o tiene aggiornato un libro genealogico o un suinicoltore che istituisce o tiene aggiornato un registro anagrafico della razza:

1. dispongono della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda di riconoscimento;
2. sono giuridicamente e finanziariamente indipendenti dall'autorità competente;
3. presentano all'autorità competente una documentazione attestante:
 - a) che essi dispongono di un numero sufficiente di personale qualificato e di strutture e attrezzature adeguate per attuare efficacemente il loro programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9;
 - b) che essi sono in grado di eseguire o che effettuano i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali riproduttori che sono oggetto del loro programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9;
 - c) che essi sono in grado di disporre o dispongono di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori nella zona geografica di attività in cui è prevista l'attuazione del programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9, per il miglioramento della razza o dell'incrocio o per la conservazione della razza;
 - d) che essi sono in grado di produrre e di utilizzare i dati relativi alla performance zootecnica degli animali riproduttori necessari per l'attuazione del loro programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9;
 - e) qualora la società di allevamento o l'associazione di suinicoltori prevedano l'adesione di allevatori, che essi hanno adottato un regolamento interno che assicura:

- i) parità di trattamento degli allevatori, membri o futuri membri, che detengono i loro animali riproduttori in aziende situate nella zona geografica in cui è attuato il programma di selezione approvato;
 - ii) la prestazione, su richiesta, di determinati servizi agli allevatori membri che spostano i loro animali riproduttori in aziende situate al di fuori della zona geografica in cui è attuato il programma di selezione approvato;
- f) che essi hanno adottato norme procedurali relative alla composizione delle controversie con gli allevatori riguardo alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori, all'iscrizione in classi di merito e all'ammissione di animali riproduttori alla riproduzione e alla raccolta e all'utilizzo del materiale germinale.

Parte 2

Condizioni generali per l'approvazione dei programmi di selezione attuati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9

1. Per ottenere l'approvazione dei loro programmi di selezione, la società di allevamento o il suinicoltore presentano all'autorità competente le informazioni seguenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9:
 - a) nome e caratteristiche dettagliate della razza o, nel caso dei suini ibridi riproduttori, dell'incrocio figuranti nel libro genealogico o nel registro anagrafico della razza al fine di evitare confusioni con animali riproduttori simili iscritti o registrati in altri libri o registri;
 - b) sistema di identificazione di ciascun animale riproduttore che garantisca che questo è iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico della razza solo se identificato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente all'identificazione e alla registrazione degli animali appartenenti alle specie interessate;
 - c) sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri anagrafici della razza;
 - d) obiettivi del programma di selezione e criteri di valutazione dettagliati concernenti la selezione degli animali riproduttori che, nel caso dell'istituzione di un libro genealogico per una nuova razza, devono comprendere informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza;
 - e) sistemi per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance e, ove necessario ai sensi dell'articolo 27, per la realizzazione di una valutazione genetica volta a stimare il valore genetico degli animali riproduttori a fini di miglioramento, di selezione o di conservazione della razza o di miglioramento dell'incrocio;

- f) informazioni dettagliate sulle regole per la suddivisione della sezione principale del libro genealogico in classi, se esistono diversi criteri o procedure di classificazione degli animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro in base ai loro meriti;
 - g) ove necessario, sistemi per l'iscrizione nei libri genealogici di ascendenti già figuranti in un altro libro genealogico.
2. Le società di allevamento e i suinicoltori informano, in modo trasparente e tempestivo, l'autorità competente, i loro membri, gli allevatori di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al punto 1.

Parte 3

Requisiti specifici per le società di allevamento e i suinicoltori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina

1. Agli animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano, oltre ai requisiti di cui alla parte 2, punto 1, i seguenti requisiti specifici:
- a) una società di allevamento può dichiarare all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è il libro genealogico d'origine della razza oggetto del suo programma di selezione, a condizione che la stessa società:
 - i) disponga di una documentazione attestante che ha già stabilito in passato i criteri di cui alla parte 2, punto 1, e che li ha resi pubblici;
 - ii) dimostri che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non esistono altre società di allevamento note che siano state riconosciute nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo, che abbiano istituito un libro genealogico per la medesima razza e che abbiano stabilito e resi pubblici i criteri di cui alla parte 2, punto 1;
 - iii) cooperi strettamente con le società di allevamento di cui al punto b), in particolare ai fini dei requisiti generali di cui alla parte 2, punto 2;
 - iv) abbia stabilito, se del caso, criteri non discriminatori per quanto riguarda la sua gestione dei libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento per la stessa razza, ma che non figurano negli elenchi stilati conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.
 - b) una società di allevamento può dichiarare all'autorità competente che il libro genealogico che ha istituito è un libro genealogico riconosciuto della razza oggetto del suo programma di selezione, a condizione che la stessa società:
 - i) abbia integrato nel suo programma di selezione i criteri stabiliti dalla società di allevamento di cui al punto 1 a), che tiene il libro genealogico d'origine della stessa razza;

- ii) abbia reso pubbliche le informazioni sull'applicazione dei criteri di cui al punto i) e la loro fonte;
- iii) disponga di meccanismi e si impegni ad adeguare in tempo utile le norme che disciplinano il suo programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, alle modifiche apportate a tali norme dalla società di allevamento di cui alla lettera a) che tiene il libro genealogico d'origine della razza.

2. Agli animali riproduttori di razza pura della specie equina si applicano le seguenti deroghe:

- a) in deroga alla parte 1, punto 3 e) i), qualora per una stessa razza sul territorio dell'Unione definito nell'allegato VI esistano più libri genealogici tenuti da diverse società di allevamento e qualora i programmi di selezione di queste società approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, siano estesi all'insieme del territorio, i criteri di cui alla parte 1, punto 3 e) i), stabiliti da tali società:
 - i) possono disporre che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di tale razza devono essere nati in una determinata parte del territorio dell'Unione per essere iscritti nel libro genealogico di tale razza per fini anagrafici;
 - ii) devono garantire che la limitazione di cui al punto i) non sia applicabile all'iscrizione in un libro genealogico di tale razza a fini di riproduzione.
- b) In deroga al punto 1 a) della presente parte, quando i criteri di cui alla parte 2, punto 1 d), sono stabiliti esclusivamente da un'organizzazione internazionale che opera a livello mondiale e il libro genealogico d'origine di tale razza non è tenuto da una società di allevamento di uno Stato membro, né da un organismo di allevamento di un paese terzo, l'autorità competente di uno Stato membro riconosce le società di allevamento che tengono un libro genealogico riconosciuto di tale razza, a condizione che i criteri di cui alla parte 2, punto 1 d), stabiliti da tale organizzazione internazionale:
 - i) siano messi a disposizione dalla suddetta società di allevamento, dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, a fini di verifica;
 - ii) siano integrati nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, attuato da tale società di allevamento.
- c) In deroga al punto 1 b) della presente parte, una società di allevamento che tenga un libro genealogico riconosciuto può stabilire classi supplementari in base al merito, a condizione che gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, iscritti nelle classi della sezione principale del libro genealogico d'origine della razza, possano essere iscritti nelle classi corrispondenti della sezione principale del libro genealogico riconosciuto.

ALLEGATO II

ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI E NEI REGISTRI ANAGRAFICI DELLA RAZZA CONFORMEMENTE AL CAPO IV

Parte 1

Iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici

Capitolo I Sezione principale

1. Su richiesta dell'allevatore, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, una società di allevamento iscrive o registra in vista dell'iscrizione nella sezione principale del suo libro genealogico, gli animali riproduttori di razza pura che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) essi rispondono ai criteri di ascendenza stabiliti:
 - i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso dei riproduttori di razza pura delle specie bovina (*Bos taurus* e *Bubalus bubalis*), suina (*Sus scrofa*), ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*);
 - ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina (*Equus caballus* ed *Equus asinus*);
 - ii) negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, nel caso dei riproduttori di razza pura di altre specie di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii);
 - b) la loro genealogia è stabilita secondo i criteri indicati nel libro genealogico conformemente al programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9;
 - c) essi sono stati identificati dopo la nascita conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente alle specie interessate e conformemente alle norme stabilite nel programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, che devono prescrivere, nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, l'identificazione come redo e almeno un certificato di monta;
 - d) essi sono accompagnati, se del caso, da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.
2. In deroga al punto 1 a) ii), una società di allevamento che attui un programma di incrocio su riproduttori di razza pura della specie equina può iscrivere nella sezione principale del suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina iscritto nella sezione principale di un libro genealogico per un'altra razza, sempre che l'altra razza e i criteri di iscrizione di tali riproduttori di razza pura

siano indicati nel programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9.

3. Una società di allevamento che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina già iscritto in un libro genealogico istituito da una società di allevamento in un altro Stato membro, iscrive tale riproduttore di razza pura con il suo numero di identificazione unico a vita e, salvo deroga convenuta dalle due società di allevamento interessate, con lo stesso nome, menzionando, conformemente agli accordi internazionali per la razza in questione, il codice del paese di nascita.

Capitolo II

Deroghe relative ai nuovi libri genealogici istituiti per gli animali riproduttori di razza pura

1. All'atto del riconoscimento di una società di allevamento conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in vista dell'istituzione di un libro genealogico per una razza per la quale non esiste tale libro in uno Stato membro, l'autorità competente può, in deroga al capitolo I, punto 1 a), autorizzare l'iscrizione diretta nella sezione principale del nuovo libro genealogico dei riproduttori di razza pura o di discendenti di animali riproduttori di razza pura di razze diverse, a condizione che:
 - a) nel programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, sia stabilito un periodo appropriato per l'istituzione del nuovo libro genealogico che tenga conto dell'intervallo generazionale della specie interessata;
 - b) sia fatto riferimento ad eventuali libri genealogici preesistenti in cui i riproduttori di razza pura o i loro genitori sono stati iscritti per la prima volta dopo la nascita, nonché al numero di registrazione originale di tale libro genealogico;
 - c) gli animali riproduttori siano iscritti nella sezione principale e, se del caso, nelle classi appropriate, conformemente alle norme di cui al programma di selezione, da approvare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9.
2. Entro la fine del periodo di cui al punto 1 a), l'autorità competente effettua i controlli ufficiali previsti all'articolo 50.

Capitolo III

Sezioni supplementari

1. Una società di allevamento che tiene un libro genealogico può decidere che un animale delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina, che non soddisfa le condizioni di cui al capitolo I, punto 1, può essere iscritto in una sezione supplementare di tale libro istituita conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, a condizione che l'animale soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) è identificato conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente alle specie in questione e conformemente alle norme stabilite per tale libro genealogico dalla società di allevamento;

- b) è giudicato conforme dalla società di allevamento alle caratteristiche di tale razza di cui all'allegato I, parte 2, punto 1 a);
 - c) possiede un livello minimo di performance conformemente alle norme stabilite per tale libro genealogico dalla società di allevamento relativamente alla performance nelle caratteristiche per i quali gli animali riproduttori di tale specie iscritti nella sezione principale sono sottoposti a prove in conformità all'allegato III.
2. La società di allevamento può applicare requisiti diversi per quanto riguarda la conformità alle caratteristiche della razza di cui al punto 1 b), o alla performance di cui al punto 1 c), a seconda che l'animale:
- a) appartenga alla razza, pur essendo di origine sconosciuta o
 - b) sia stato ottenuto da un programma di incrocio approvato dalla società di allevamento.
3. Le società di allevamento non rifiutano l'iscrizione conformemente alle condizioni di cui al capitolo I, nella sezione principale del libro genealogico da esse istituito, delle femmine delle specie bovina, suina, ovina o caprina considerate di razza pura alle seguenti condizioni:
- a) la loro madre e la loro nonna materna sono iscritte in una sezione supplementare del libro genealogico della stessa razza, come previsto al punto 1;
 - b) il loro padre e i loro nonni sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza.
4. Le società di allevamento che hanno istituito libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina fissano nel loro programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, i criteri d'iscrizione nella sezione principale degli animali riproduttori maschi e femmine registrati nella sezione supplementare.

Nel caso di femmine riproduttrici di razza pura della specie equina, tali criteri non sono più rigorosi di quelli di cui al punto 3 a) e b) del presente capitolo.

Parte 2

Registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza

1. Un suinicoltore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, può, su richiesta di un allevatore, registrare nel suo registro anagrafico della razza i suini ibridi riproduttori dello stesso incrocio:
- a) che siano stati identificati conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente alla specie in questione e conformemente alle norme di tale registro;
 - b) la cui genealogia sia stata stabilita conformemente alle norme relative al registro anagrafico della razza nel quale l'animale deve essere registrato;

- c) che siano accompagnati, se del caso, da un certificato zootecnico rilasciato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.
2. I suinicoltori non rifiutano l'iscrizione, nei loro registri anagrafici della razza, di suini ibridi riproduttori iscritti conformemente al punto 1 in un tale registro istituito per lo stesso incrocio da un suinicoltore riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, nello stesso o in un altro Stato membro.

ALLEGATO III

PROVA DI PERFORMANCE E VALUTAZIONE GENETICA DI CUI AL CAPO V

Parte 1 Animali della specie bovina

Capitolo I Prova di performance

Le società di allevamento effettuano una prova di performance per determinare il valore genetico dei riproduttori di razza pura della specie bovina secondo uno o più metodi tra quelli indicati nel presente capitolo.

La prova di performance si basa sulle norme e sugli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in cooperazione con l'*International Committee for Animal Recording* (ICAR).

Sezione 1 Caratteristiche legate alla produzione di carne

1. Ai fini della prova di performance individuale di un animale riproduttore o dei suoi discendenti ("animali sottoposti a controllo") in una stazione di controllo, sono fornite le seguenti informazioni:
 - a) il metodo di controllo utilizzato e il numero di animali sottoposti a controllo;
 - b) il protocollo del controllo, comprendente i seguenti elementi:
 - i) condizioni di ammissione degli animali nella stazione di controllo;
 - ii) risultati di controlli precedenti effettuati su animali sottoposti a controlli e, se del caso, performance in azienda di tali animali;
 - iii) identità del proprietario degli animali sottoposti al controllo;
 - iv) età massima degli animali che entrano nella stazione di controllo e classi d'età degli animali presenti nella stazione;
 - v) durata del periodo di adattamento e del periodo di controllo nella stazione;
 - vi) tipo di dieta e sistema di alimentazione utilizzato durante il controllo;
 - c) le caratteristiche da registrare al momento del controllo comprendenti l'aumento del peso vivo e lo sviluppo muscolare (conformazione da carne)

nonché, eventualmente, altri caratteri quali l'indice di conversione alimentare e il carattere della carcassa.

2. Prova di performance sul campo (in azienda)

Il metodo di controllo e il metodo di convalida dei risultati sono indicati dall'istituzione designata di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

Vanno registrati il peso vivo e l'età degli animali nonché, eventualmente, altre caratteristiche quali la conformazione da carne.

3. Controlli sotto forma di indagini eseguite in aziende, punti di vendita e macelli

Se del caso, la società di allevamento registra il peso vivo e il peso alla macellazione, i prezzi di vendita, la classe di conformazione della carcassa secondo le tabelle dell'Unione per la classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la qualità delle carni e altre caratteristiche relative a quest'ultima.

Sezione 2

Caratteristiche legate alla produzione di latte

Le società di allevamento registrano i dati relativi alla produzione di latte conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

Sezione 3

Caratteristiche non legate alla produzione

1. Laddove la valutazione genetica realizzata dalle società di allevamento comprenda la valutazione della fertilità, dell'attitudine al parto e della longevità, tali caratteristiche sono stimate sulla base della percentuale di non ritorni o di altri dati relativi alla fecondazione, del punteggio di parto e della durata del periodo produttivo e dell'età della riforma.
2. Laddove nella valutazione genetica sia tenuto conto anche del temperamento, della valutazione morfologica e della resistenza alle malattie, tali dati sono presi in considerazione solo se ottenuti tramite un sistema di registrazione approvato dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Capitolo II

Valutazione genetica

1. La valutazione genetica degli animali riproduttori è effettuata dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, e comprende, a seconda degli obiettivi della selezione fissati nel programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, le caratteristiche di produzione seguenti:
 - a) caratteristiche legate alla produzione lattiera per gli animali riproduttori delle razze da latte;

- b) caratteristiche legate alla produzione carnea per gli animali riproduttori delle razze da carne;
 - c) caratteristiche legate alla produzione lattiera e carnea per le razze a duplice attitudine.
2. La valutazione genetica comprende le caratteristiche non legate alla produzione di cui al capitolo I, sezione 3, per le razze sottoposte a registrazione di tali caratteristiche dalle società di allevamento nel quadro del loro programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9.

Il valore riproduttivo di un animale riproduttore è calcolato sulla base dei risultati della prova di performance del singolo animale o dei suoi genitori e la fiducia nei confronti di tale valore può essere migliorata utilizzando le informazioni genomiche o sulla base di un altro metodo convalidato dal centro di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

3. I metodi statistici applicati nella valutazione genetica sono conformi alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR e garantiscono una valutazione non distorta da importanti fattori ambientali né dalla struttura dei dati.

L'affidabilità della valutazione genetica è misurata mediante il coefficiente di determinazione in conformità alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR. Quando vengono pubblicati i risultati della valutazione, vanno indicate anche la loro affidabilità e la data in cui è stata effettuata la valutazione.

4. Le peculiarità e i difetti genetici di un animale riproduttore indicate dalla società di allevamento sono rese pubbliche.
5. I tori destinati all'inseminazione artificiale, ad eccezione dei tori appartenenti alle razze minacciate di estinzione, sono sottoposti a valutazione genetica relativamente alle caratteristiche obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tali valori riguardanti la riproduzione sono pubblicati dalla società di allevamento.

La società di allevamento pubblica anche gli altri valori disponibili relativi ai tori destinati all'inseminazione artificiale.

6. La valutazione genetica delle caratteristiche legate alla produzione lattiera dei tori destinati all'inseminazione artificiale riguarda inoltre:
- a) la resa in latte e il tenore di materia grassa butirrica e di proteine;
 - b) altre caratteristiche disponibili e pertinenti legate o meno alla produzione.

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza lattiera equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate alla resa in latte e al tenore di materia grassa butirrica e di proteine, conformemente alle norme e agli standard previsti dal

centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili ricavate da discendenti e collaterali.

I giovani tori valutati sul piano del genoma, senza dati relativi alla performance dei discendenti, sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica è convalidata secondo le norme e gli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

7. La valutazione genetica delle caratteristiche legate alla produzione carnea dei tori destinati all'inseminazione artificiale è effettuata sulla base di uno dei seguenti metodi di controllo:
- a) prova di performance individuale in stazione;
 - b) prova di performance dei discendenti e dei collaterali in stazione o in unità specializzate;
 - c) prova di performance dei discendenti o dei collaterali in azienda; i discendenti devono essere distribuiti nelle mandrie registrate in modo da consentire un valido raffronto tra i tori;
 - d) prova di performance dei discendenti o dei collaterali tramite la raccolta di dati nelle aziende, nelle vendite all'asta o nei macelli, in modo da consentire un valido raffronto tra i tori;
 - e) valutazione genomica o altri metodi, anche più metodi combinati, convalidati conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

Se vengono registrati il peso della carcassa ed eventualmente le caratteristiche relative alla qualità delle carni, alla crescita e all'attitudine al parto, tali dati e qualsiasi altra caratteristica utile figurano nella valutazione genetica del toro.

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza da carne equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate all'aumento del peso vivo e allo sviluppo muscolare (conformazione da carne) conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione.

L'indice genomico registrato è convalidato per le caratteristiche in questione conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

Una nuova convalida di tali valori deve essere richiesta a intervalli regolari e in qualsiasi momento qualora subentrino importanti cambiamenti nella valutazione genomica, nella valutazione convenzionale o nella popolazione di riferimento.

Parte 2 **Animali della specie suina**

Capitolo I Prova di performance

1. Prova di performance in una stazione di controllo

Ai fini della prova di performance di un animale riproduttore o dei suoi discendenti ("animali sottoposti a controlli") in una stazione di controllo, sono fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della società di allevamento, del suinicoltore o dell'autorità competente responsabile della stazione di controllo;
- b) metodo di controllo utilizzato e numero di animali sottoposti a controlli;
- c) protocollo del controllo, comprendente i seguenti elementi:
 - i) condizioni di ammissione degli animali nella stazione di controllo;
 - ii) età massima degli animali che entrano nella stazione di controllo e classi d'età degli animali presenti nella stazione;
 - iii) durata del periodo di controllo nella stazione,
 - iv) tipo di dieta e sistema di alimentazione utilizzato durante il controllo;
 - v) identità del proprietario degli animali sottoposti al controllo in caso di prova di performance individuale;
- d) caratteristiche registrate, comprendenti il peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti e un estimatore della composizione corporea o altri dati pertinenti;
- e) il metodo utilizzato per stimare il merito genetico dichiarato come valore riproduttivo o confronto tra contemporanei per ciascun carattere genetico, è scientificamente accettabile secondo i principi zootecnici stabiliti.

2. Prova di performance in azienda

Se la prova di performance è effettuata in azienda, la società di allevamento o il suinicoltore provvedono a che il valore riproduttivo possa essere misurato secondo i principi zootecnici stabiliti tenendo conto delle tabelle dell'Unione per la classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Capitolo II Valutazione genetica

1. Controllo della discendenza o dei collaterali

- a) Il merito genetico del riproduttore è calcolato valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti o di collaterali in base alle caratteristiche di produzione:
 - i) è fornita una descrizione particolareggiata del metodo di controllo applicato oppure ne sono indicati i riferimenti;
 - ii) i discendenti o i collaterali non sono trattati in maniera selettiva;
 - iii) sono riconosciuti tre tipi di controllo dei discendenti e/o dei collaterali:
 - controllo centrale in stazione dei discendenti o dei collaterali;
 - controllo pianificato in azienda, purché i discendenti o i collaterali siano stati distribuiti tra mandrie in modo da consentire un valido raffronto tra animali riproduttori;
 - raccolta di dati sulle carcasse identificate dei discendenti o dei collaterali;
- b) i discendenti o i collaterali sono selezionati in modo oggettivo. Per misurare il valore riproduttivo dei riproduttori sono utilizzati tutti i dati pertinenti. Nel determinare il valore ereditario sono eliminati con procedure adeguate i fattori di influenza diversi dal merito genetico;
- c) sono indicate le caratteristiche registrate (ad esempio l'aumento di peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti, la qualità della carcassa, i caratteri di riproduzione, la fertilità, la prolificità, la vitalità dei discendenti o dei collaterali e qualsiasi altro dato pertinente);
- d) il metodo utilizzato per la stima del merito genetico è scientificamente accettabile secondo i principi zootecnici stabiliti.

2. Controllo dei contemporanei per i suini ibridi riproduttori

Qualora nel certificato zootecnico che accompagna i suini ibridi riproduttori o il loro materiale germinale siano indicati i dati sulla performance o i valori genetici, le condizioni applicabili ai discendenti o ai collaterali di cui al punto 1 a), b), c) e d), si applicano, dopo aver apportato le necessarie modifiche, ai contemporanei delle linee ibride dei suini ibridi riproduttori.

Parte 3

Animali delle specie ovina e caprina

Capitolo I

Prova di performance

1. Prova di performance in stazione
 - a) Il metodo utilizzato per la stima del merito genetico è scientificamente accettabile secondo i principi zootecnici stabiliti. Il merito genetico dei riproduttori sottoposti a controllo sono dichiarate per ciascuna caratteristica come valore riproduttivo o come confronto tra contemporanei.
 - b) Sono specificati i seguenti elementi:
 - i) condizioni di ammissione nella stazione;
 - ii) età massima o peso massimo dei giovani riproduttori all'inizio del controllo e numero degli animali;
 - iii) durata del periodo di controllo nella stazione o peso finale;
 - iv) tipo di dieta e sistema di alimentazione utilizzato durante il controllo.
2. Prova di performance in azienda

Se la prova di performance è effettuata in azienda, la società di allevamento provvede a che il valore riproduttivo possa essere misurato secondo principi zootecnici stabiliti tenendo conto delle tabelle dell'Unione per la classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
3. Il controllo della produttività lattiera e la valutazione del merito genetico delle femmine relativamente alle caratteristiche lattiere sono realizzati come segue:
 - a) sono precisati i caratteri registrati conformemente ai principi stabiliti dall'ICAR, quali la produzione di latte, la composizione del latte o altri dati pertinenti;
 - b) i dati relativi alla produzione lattiera utilizzati per determinare il merito genetico delle femmine:
 - i) riguardano una durata conforme alle norme stabilite dall'ICAR per il controllo della produzione lattiera;
 - ii) sono adeguati in modo da tener conto di eventuali influssi ambientali rilevanti.

Capitolo II

Valutazione genetica

Il merito genetico di un animale riproduttore è misurato valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e, se del caso, di collaterali:

- a) in base alle caratteristiche legate alla produzione di carne
 - i) è fornita una descrizione particolareggiata del metodo di controllo applicato oppure ne sono indicati i riferimenti;
 - ii) i discendenti o i collaterali ricevono lo stesso trattamento;
 - iii) sono riconosciuti tre tipi di controllo dei discendenti o dei collaterali:
 - controllo centrale in stazione dei discendenti o dei collaterali;
 - controllo pianificato in azienda, purché i discendenti o i collaterali siano stati distribuiti tra mandrie in modo da consentire un valido raffronto tra animali riproduttori;
 - raccolta di dati sulle carcasse identificate dei discendenti o dei collaterali;
- b) in base alle caratteristiche legate alla produzione di latte:
 - i) sono specificate le modalità del controllo;
 - ii) le femmine non sono trattate in maniera selettiva;
 - iii) nel calcolo del merito genetico sono prese in considerazione la produzione lattiera e la composizione del latte;
- c) i discendenti o i collaterali sono selezionati in modo oggettivo. Per misurare il valore riproduttivo dei riproduttori sono utilizzati tutti i dati pertinenti. Nel determinare il valore riproduttivo sono eliminati con procedure adeguate i fattori di influenza diversi dal merito genetico;
- d) sono precisati i caratteri registrati, quali l'aumento di peso vivo, l'indice di trasformazione degli alimenti, la qualità della carcassa tenendo conto delle tabelle dell'Unione per la classificazione delle carcasse di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la produzione lattiera, la composizione del latte, la qualità della produzione laniera, le caratteristiche di riproduzione, la fertilità, la prolificità, la vitalità dei discendenti e/o dei collaterali e qualsiasi altro dato pertinente;
- e) il metodo utilizzato per stimare il merito genetico è scientificamente accettabile secondo i principi zootecnici stabiliti.

ALLEGATO IV

CENTRI DI RIFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

1. I centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, devono disporre:
 - a) di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
 - b) di un'adeguata infrastruttura amministrativa;
 - c) di personale formato a rispettare il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni;
 - d) di personale in possesso di adeguate conoscenze in materia di attività di ricerca condotte a livello nazionale, europeo e internazionale;
 - e) delle attrezzature e degli strumenti necessari per svolgere i compiti e le funzioni di cui al punto 2.

2. I compiti e le funzioni dei centri di riferimento dell'Unione europea designati conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, sono i seguenti:
 - a) informare gli Stati membri circa i metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura sulla base:
 - i) della ricezione e dell'esame regolari dei risultati delle prove della performance e delle valutazioni genetiche eseguite dalle società di allevamento, nonché dei dati sui quali essi si basano;
 - ii) del raffronto dei diversi metodi di prova della performance e di valutazione genetica applicabili ai riproduttori di razza pura;
 - b) fornire, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, assistenza:
 - i) volta ad armonizzare i vari metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura, in particolare raccomandando i metodi di calcolo da utilizzare;
 - ii) istituendo una piattaforma per il confronto dei risultati dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura negli Stati membri, in particolare:
 - mettendo a punto protocolli di prova di performance e di valutazione genetica dei riproduttori di razza pura realizzate negli Stati membri per migliorare la comparabilità dei risultati e l'efficacia dei programmi di selezione;
 - realizzando una valutazione internazionale degli animali, sulla base dell'insieme dei risultati delle prove della performance e delle

- valutazioni genetiche dei riproduttori di razza pura eseguite negli Stati membri;
- diffondendo i risultati individuali delle valutazioni internazionali;
 - pubblicando le formule di conversione e tutte le attività in campo genetico ad esse pertinenti;
- iii) fornendo dati sulla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura e offrendo formazioni alle istituzioni designate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, che partecipano ai raffronti internazionali dei risultati di tali valutazioni;
- iv) facilitando la soluzione di problemi emergenti negli Stati membri connessi alla valutazione genetica dei riproduttori di razza pura;
- v) fornendo, su richiesta della Commissione, assistenza tecnica al comitato zootecnico permanente.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI CERTIFICATI ZOOTECNICI DI CUI AI CAPI VI E VII

Parte 1 Requisiti generali

1. Se i risultati della valutazione genetica di un animale riproduttore sono pubblicati su Internet è sufficiente citare, nei certificati zootecnici di cui alle parti 2 e 3, il sito web in cui tali risultati sono consultabili.
2. Qualora le informazioni che devono figurare nel certificato zootecnico conformemente alla parte 2 o alla parte 3, capitoli I e II del presente allegato, siano contenute in altri documenti di accompagnamento dell'animale riproduttore o del suo materiale germinale, la società di allevamento o il suinicoltore:
 - a) certificano il contenuto di tale documento dichiarando che esso contiene le informazioni richieste dall'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 33, paragrafo 4);
 - b) aggiungono a tale dichiarazione un elenco esaustivo dei pertinenti documenti allegati.
3. Il titolo del certificato zootecnico:
 - a) per gli animali riproduttori vivi, il loro sperma, i loro ovociti e embrioni fa riferimento alla specie tassonomica;
 - b) specifica se la partita è destinata agli scambi commerciali all'interno dell'Unione o all'importazione nell'Unione.

Parte 2 Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura, il loro sperma, i loro ovociti e embrioni

Capitolo I

Certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura

1. I certificati zootecnici per i riproduttori di razza pura contengono le seguenti informazioni:
 - a) nome della società o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento;
 - b) nome del libro genealogico;
 - c) razza;
 - d) sesso;
 - e) numero di iscrizione nel libro genealogico ("Libro genealogico n.");

- f) sistema di identificazione dell'animale riproduttore di razza pura;
- g) numero di identificazione attribuito all'animale riproduttore di razza pura conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente all'identificazione degli animali della specie contemplata dal certificato zootecnico o, nel caso delle importazioni nell'Unione, conformemente alla legislazione nazionale;
- h) data di nascita dell'animale riproduttore di razza pura;
- i) nome, recapito e indirizzo di posta elettronica dell'allevatore;
- j) nome e recapito del proprietario;
- k) genealogia:

Padre	Nonno	Nonna
Libro genealogico n.	Libro genealogico n.	Libro genealogico n.
Madre	Nonno	Nonna
Libro genealogico n.	Libro genealogico n.	Libro genealogico n.

- l) tutti i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, comprese peculiarità e difetti genetici dell'animale riproduttore di razza pura nonché degli ascendenti, secondo quanto prescritto dal programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, relativamente alla classe e all'animale in questione;
 - m) nel caso di femmine gravide, data dell'inseminazione o dell'accoppiamento e identificazione del maschio donatore;
 - n) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dalla società di allevamento che lo rilascia o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento.
2. In deroga al punto 1 del presente capitolo, il certificato zootecnico per gli scambi di riproduttori di razza pura della specie equina può essere il documento di identificazione conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale, a condizione:
- a) che vi figurino, oltre alle informazioni richieste dalla legislazione dell'UE in materia di sanità animale e di sanità pubblica, almeno le informazioni di cui al punto 1 da a) a k) e punto 1 n);
 - b) che sia stato rilasciato da una società di allevamento alla quale l'autorità competente abbia delegato il compito di emettere il documento di identificazione;

- c) che le informazioni relative all'identità dei riproduttori di razza pura della specie equina e al rilascio dei documenti di identificazione siano messe a disposizione delle competenti autorità veterinarie in una banca dati centrale stabilita conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale.

Capitolo II

Certificati zootecnici per lo sperma degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici per lo sperma dei riproduttori di razza pura contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le indicazioni di cui al capitolo I del presente allegato relative all'animale riproduttore di razza pura donatore dello sperma nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati delle prove che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificarne l'identità e la filiazione conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;
- b) informazioni che consentano di identificare lo sperma: data della raccolta nonché nomi e recapiti del centro di raccolta o di magazzinaggio e del destinatario;
- c) per lo sperma destinato al controllo ufficiale dei riproduttori di razza pura, nome e recapito della società di allevamento o dell'istituzione designata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1), incaricate di svolgere le prove della performance conformemente all'articolo 27;
- d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dalla società di allevamento che lo rilascia o, nel caso delle importazione nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Capitolo III

Certificati zootecnici per gli ovociti degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici per gli ovociti dei riproduttori di razza pura contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capitolo I relative alla femmina donatrice degli ovociti nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati delle prove che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificarne l'identità e la filiazione;
- b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e del destinatario;
- c) se ogni paillette contiene più di un ovocita, un'indicazione chiara del numero di ovociti che devono provenire tutti dallo stesso animale riproduttore di razza pura;
- d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo del rilascio del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dalla società di allevamento che lo rilascia o, nel caso delle importazione nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Capitolo IV

Certificati zootecnici per gli embrioni degli animali riproduttori di razza pura

I certificati zootecnici per gli embrioni dei riproduttori di razza pura contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capitolo I relative alla femmina donatrice e al maschio donatore nonché il loro gruppo sanguigno o i risultati delle prove che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificarne l'identità e la filiazione;
- b) informazioni che consentano di identificare l'embrione: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni e del destinatario;
- c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che devono provenire dalla stessa filiazione;
- d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dalla società di allevamento che lo rilascia o, nel caso delle importazione nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Parte 3

Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma, i loro ovociti e embrioni

Capitolo I

Certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici per i suini ibridi riproduttori contengono le seguenti informazioni:

- a) nome del suinicoltore o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento che lo rilascia;
- b) nome del registro anagrafico della razza;
- c) tipo genetico o linea;
- d) sesso;
- e) numero di iscrizione nel registro anagrafico della razza;
- f) sistema di identificazione dell'animale;
- g) numero di identificazione attribuito al suino ibrido riproduttore conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente all'identificazione degli animali della specie suina o, nel caso delle importazioni nell'Unione, conformemente alla legislazione nazionale;
- h) data di nascita dell'animale;
- i) nome e recapito dell'allevatore;

- j) nome e recapito del proprietario;
- k) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dal suinicoltore che lo rilascia o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Capitolo II

Certificati zootecnici per lo sperma dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici per lo sperma dei suini ibridi riproduttori contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capitolo I per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore dello sperma;
- b) informazioni che consentano di identificare lo sperma e la data in cui è stato prelevato, nonché nomi e recapiti del centro di prelievo e del destinatario;
- c) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dal suinicoltore che lo rilascia o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Capitolo III

Certificati zootecnici per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici per gli ovociti dei suini ibridi riproduttori contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capitolo I per quanto concerne il suino ibrido riproduttore donatore degli ovociti;
- b) informazioni che consentano di identificare gli ovociti: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e di produzione degli ovociti e del destinatario;
- c) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dal suinicoltore che lo rilascia o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

Capitolo IV

Certificati zootecnici per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori

I certificati zootecnici per gli embrioni dei suini ibridi riproduttori contengono le seguenti informazioni:

- a) tutte le informazioni di cui al capitolo I relative alla femmina donatrice e al maschio donatore;
- b) data della raccolta dell'embrione o dell'ovocita, nomi e recapiti del gruppo di raccolta o di produzione dell'embrione e del destinatario, nonché identificazione dello sperma utilizzato per l'inseminazione artificiale o la fecondazione degli ovociti;
- c) se ogni paillette contiene più di un embrione, una chiara indicazione del numero degli embrioni che devono provenire dalla stessa filiazione;

- d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato zootecnico nonché firma della persona autorizzata dal suinicoltore che lo rilascia o, nel caso delle importazioni nell'Unione, dell'organismo di allevamento.

ALLEGATO VI

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA u)

1. Il territorio del Regno del Belgio
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica di Croazia
12. Il territorio della Repubblica italiana
13. Il territorio della Repubblica di Cipro
14. Il territorio della Repubblica di Lettonia
15. Il territorio della Repubblica di Lituania
16. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
17. Il territorio dell'Ungheria
18. Il territorio della Repubblica di Malta
19. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
20. Il territorio della Repubblica d'Austria
21. Il territorio della Repubblica di Polonia
22. Il territorio della Repubblica portoghese
23. Il territorio della Romania
24. Il territorio della Repubblica di Slovenia

25. Il territorio della Repubblica slovacca
26. Il territorio della Repubblica di Finlandia
27. Il territorio del Regno di Svezia
28. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Atto legislativo:	Disposizioni	Disposizioni corrispondenti nel presente regolamento
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio (ex 77/504/CEE) (bovini)	Articolo 1	Articolo 2
	Articolo 2, lettere a), b) e e)	Articolo 3, primo comma
	Articolo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 1
	Articolo 2, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 2
	Articolo 3	Articolo 19, paragrafo 1
	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 5
	Articolo 5	Articolo 33, paragrafo 1, e allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 d)
	Articolo 6	Articolo 28, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 4, articolo 20, paragrafo 2, e articolo 24, paragrafo 2
	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 72, paragrafo 2
	Articolo 8	–
	Articolo 9	–
	Articolo 10	–
Articolo 11	–	
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio (ammissione alla riproduzione)	Articolo 1	Articolo 21
	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafi 1 e 2
	Articolo 2, paragrafo 2	Articoli 12 e 13, e articolo 28, paragrafo 2
	Articolo 2, paragrafo 3	–
	Articolo 3	Articolo 22
	Articolo 4	Articolo 23, paragrafo 3
	Articolo 5	Articolo 31, paragrafo 1
	Articolo 6	–
Articolo 7	–	
Decisione 96/463/CE (Interbull)	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 1
	Articolo 2	–
	Allegato II	Allegato IV
Direttiva	Articolo 1	Articolo 2

Atto legislativo:	Disposizioni	Disposizioni corrispondenti nel presente regolamento
88/661/CEE del Consiglio (suini)	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, primo comma, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 3	Articolo 21, paragrafo 2
	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 1
	Articolo 4 <i>bis</i> , primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 4 <i>bis</i> , secondo comma	Articolo 7, paragrafo 5
	Articolo 5	Articolo 33, paragrafo 1, e allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 d)
	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 33, paragrafo 3
	Articolo 6, paragrafo 2	–
	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 3, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2
	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 7 <i>bis</i>	Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 8	Articolo 25, paragrafo 2
	Articolo 9	Articolo 33, paragrafo 1, e allegato II, parte 2, punto 1 c
	Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 4, articolo 19, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 3, e articolo 33, paragrafo 3
	Articolo 10, paragrafo 2	–
	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 72, paragrafo 2
	Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 72, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 1, paragrafo 3	
Articolo 13	–	
Articolo 14	–	
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio	Articolo 1	Articolo 21, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafi 1 e 2
	Articolo 2, paragrafo 2	Articoli 12 e 13 e articolo 28, paragrafo 2

Atto legislativo:	Disposizioni	Disposizioni corrispondenti nel presente regolamento
(ammissione alla riproduzione – animali di razza pura)	Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 14 e articolo 28, paragrafo 2
	Articolo 3	Articolo 23, paragrafo 3
	Articolo 4	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 5	–
	Articolo 6	–
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio (ammissione alla riproduzione – animali ibridi)	Articolo 1	Articolo 25, paragrafo 1, e articolo 26, paragrafi 1 e 2
	Articolo 2	Articolo 23, paragrafo 3
	Articolo 3	–
	Articolo 4	–
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio (ovini e caprini)	Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
	Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 2	Articolo 2
	Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, primo comma, e articolo 4, paragrafo 2
	Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 4	Articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 2
	Articolo 5	Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 6	Articolo 33, paragrafo 1, e allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 d
	Articolo 7	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 8	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 9	–
	Articolo 10	–
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio (equidi)	Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
	Articolo 2	Articolo 2
	Articolo 3, primo comma	Articolo 3, primo comma
	Articolo 3, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Allegato I, parte 1, e parte 3, punto 1 a)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 c)
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, lettera

Atto legislativo:	Disposizioni	Disposizioni corrispondenti nel presente regolamento
		c), articolo 14 e allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 c)
	Articolo 5	Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 6	Allegato II, parte 1, capitolo I, punto 3
	Articolo 7	Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 2
	Articolo 8, paragrafo 1	Allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1 c)
	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 1
	Articolo 9	Articolo 1, paragrafo 3
	Articolo 10	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 11	–
	Articolo 12	–
	Allegato	–
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio (tutte le specie)	Articolo 1	Articolo 2
	Articolo 2	Articolo 3, articolo 35, paragrafo 1, e articolo 45, paragrafo 1
	Articolo 3	–
	Articolo 4	–
	Articolo 5	–
	Articolo 6	–
	Articolo 7	–
	Articolo 8	–
Direttiva 94/28/CE del Consiglio (importazioni)	Articolo 1	Articolo 1
	Articolo 2	Articolo 2
	Articolo 3	Articolo 37
	Articolo 4	Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), e articolo 40, paragrafo 1
	Articolo 5	Articolo 39, paragrafo 1, lettera b), e articolo 40, paragrafo 1
	Articolo 6	Articolo 39, paragrafo 1, lettera c), e articolo 40, paragrafo 1
	Articolo 7	Articolo 39, paragrafo 1, lettera c), e articolo 40, paragrafo 1
	Articolo 8	Articolo 39, paragrafo 2
	Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 42

Atto legislativo:	Disposizioni	Disposizioni corrispondenti nel presente regolamento
	Articolo 9, paragrafo 3	-
	Articolo 10	Articoli 67 e 70
	Articolo 11	-
	Articolo 12	Articolo 72, paragrafo 1
	Articolo 13	-
	Articolo 14	-
	Articolo 15	-